



Marco Canonico

(associato di Diritto ecclesiastico e canonico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia)

**Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche
di nullità matrimoniale ^{1*}**

SOMMARIO: 1. Il riconoscimento del matrimonio canonico nel Concordato lateranense - 2. Il processo di revisione concordataria e le innovazioni in tema di efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche - 3. L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche nell'Accordo di Villa Madama - 4. La questione dell'applicabilità della L. 218/95 alle sentenze ecclesiastiche - 5. Le previsioni degli artt. 796 e 797 c.p.c. - 6. Il requisito del mancato contrasto con l'ordine pubblico - 7. I provvedimenti economici provvisori - 8. Considerazioni conclusive.

1 - Il riconoscimento del matrimonio canonico nel Concordato lateranense

Il matrimonio, vincolo tra uomo e donna che ha radici nel diritto naturale, nel corso della storia della civiltà occidentale dopo l'avvento del Cristianesimo ha avuto per lo più rilevanza sotto il profilo religioso. Infatti dopo il venir meno dell'impero romano, le cui leggi si occupavano anche della materia matrimoniale, per diversi secoli l'istituto di cui trattasi è stato disciplinato esclusivamente dalle istituzioni religiose. Prova ne è il fatto che sino al diciannovesimo secolo il vincolo nuziale e le sue regole erano appannaggio esclusivo della Chiesa, che attraverso le proprie strutture organizzative quali diocesi e parrocchie provvedeva altresì alla registrazione e quindi documentazione delle unioni coniugali, delle quali lo Stato non si interessava direttamente.

Solo nel periodo della codificazione, in particolare con l'emanazione dei Codici napoleonici, l'ordine temporale ha iniziato a rivendicare nuovamente la propria competenza in materia, in ossequio ai principi liberali di separazione che postulavano la piena affrancazione ed indipendenza del potere statale dalla Chiesa e l'affermazione della esclusiva rilevanza dei matrimoni celebrati dinanzi

1 Il contributo riprende, con integrazioni ed aggiornamenti, il testo della relazione tenuta al Convegno su *"Nullità del matrimonio canonico ed efficacia nell'ordinamento statale"* (Roma, 22 giugno 2011) organizzato dalla sezione romana della A.D.G.I. (Associazione Donne Giuriste Italia).



alle autorità statali.

A dire il vero la forma civile di celebrazione era già comparsa attorno al 1580 in Olanda come matrimonio facoltativo per i dissidenti religiosi così da permettere anche ai seguaci delle confessioni religiose di minoranza, o comunque non riconosciute come religione ufficiale, di contrarre un vincolo avente effetti giuridici nell'ordinamento statale². La competenza esclusiva della normativa religiosa sull'unione matrimoniale comportava infatti che per la società si intendessero legittime solo le unioni derivanti da matrimonio celebrato secondo le prescrizioni della religione ufficiale dello Stato. Ciò costringeva i seguaci di altre religioni ad unioni considerate concubinarie ed illegittime, con le inevitabili conseguenze di ordine civile. In linea di principio dunque si riconosceva lo *jus connubii* ai soli seguaci della religione ufficiale o comunque ai soli credenti.

La situazione non appariva diversa negli Stati italiani pre-unitari nei quali, in attuazione dell'imperante principio confessionista, il matrimonio era regolato esclusivamente dal diritto canonico, sulla base delle prescrizioni tridentine³. Si ebbe, per la verità, un primo tentativo di introduzione del matrimonio civile mediante il Codice napoleonico del 1805, ma si trattò di una breve parentesi chiusasi con l'avvento della Restaurazione. In seguito, per la precisione negli anni 1850-1852, nel Regno piemontese si cercò ancora di imporre per legge la forma civile di matrimonio, ma l'iniziativa del Governo in tale direzione, per quanto trovasse legittimazione nell'art. 7 della legge Siccardi e avesse ottenuto l'approvazione della Camera dei Deputati, si arrestò definitivamente al Senato per le forti reazioni manifestate soprattutto dall'ambiente

² Cfr. **A.C. JEMOLO**, *Il matrimonio*, 3^a ed., Utet, Torino, 1957, p. 21 e segg. Sulle alterne vicende della competenza statale ed ecclesiastica in tema di matrimonio **P. MONETA**, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, 4^a ed., Ecig, Genova, 2008, pp. 11-19; **S. BERLINGÒ**, *Il processo*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 193-195.

³ Il Concilio di Trento con il decreto *Tametsi (De reformatione Matrimonii)* dell'undici novembre 1563 stabilì l'obbligatorietà della forma canonica di celebrazione, comminando la nullità dei matrimoni celebrati senza il rispetto della forma pubblica. La statuizione si era resa necessaria per combattere il fenomeno dei cosiddetti matrimoni clandestini, con la possibilità di accedere a seconde nozze da parte di persone già legate da precedente matrimonio, contratto senza alcuna solennità e quindi di difficile o impossibile dimostrazione in foro esterno. È evidente la nullità della seconda unione per l'impedimento di precedente vincolo coniugale, che tuttavia non era facile dimostrare a causa delle ricordate difficoltà probatorie, sicché era frequente che si riuscisse ad accedere alle seconde nozze, dando vita ad una unione illegittima. Con l'imposizione di una forma obbligatoria, ferma restando l'insostituibilità del consenso, la Chiesa mirava a rendere pubblica e perciò facilmente dimostrabile ogni unione coniugale, scongiurando il pericolo di ulteriori celebrazioni da parte di persone già coniugate.



cattolico, le quali indussero infine il Cavour a ritirare l'iniziativa⁴.

All'epoca del Risorgimento la situazione dell'Italia pre-unitaria si presentava quindi abbastanza omogenea, in quanto in nessuno Stato vigeva il matrimonio civile, nonostante l'influsso della ricordata legislazione napoleonica ed il tentativo di introdurre tale forma di matrimonio nel Regno piemontese. In particolare, in gran parte dell'attuale territorio italiano vigeva, fino al 1865, lo Statuto albertino, il cui art. 108 riservava alla Chiesa la competenza in ordine alla celebrazione del matrimonio, consentendo allo Stato la sola regolamentazione degli effetti civili. Negli altri Stati si applicavano sistemi oscillanti fra quello descritto e quello austriaco, che lasciava allo Stato maggiori prerogative.

Solo con il Codice civile del 1865 si afferma in Italia l'esclusiva rilevanza per lo Stato del matrimonio civile⁵. Le previsioni del Codice Pisanelli, informato all'ideologia liberale del tempo, non giungevano peraltro agli eccessi del Codice francese del 1805 che, in conformità all'anticlericalismo imperante ed alla ferma opposizione nei confronti della Chiesa, aveva addirittura vietato la celebrazione del matrimonio religioso non preceduta da quella civile, all'evidente scopo di impedire unioni aventi efficacia solo sul piano spirituale. Il legislatore italiano del periodo liberale, invece, si limitò ad escludere la rilevanza civile del matrimonio religioso, che veniva considerato mera *res facti* restando

⁴ La Destra storica si era impegnata a introdurre il matrimonio civile e l'art. 7 della legge Siccardi (9 aprile 1850 n. 1013) disponeva infatti: "Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto". F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, 9^a ed., Zanichelli, Bologna, 2003, p. 440, spiega il tentativo del Governo in tal senso affermando che "l'idea che muoveva i liberali, nel promuovere l'accennata riforma, era quella dell'uguaglianza della legge riguardo all'assunzione dello status coniugale. Essendo di competenza dello Stato la disciplina civile dello stato civile dei cittadini, questa doveva essere uniforme per tutti i soggetti, e, perciò, non era ammissibile che la formazione del rapporto coniugale fosse disciplinata dalla legge personale confessionale di ciascuno di essi". Su tale tentativo di introduzione del matrimonio civile e sulle reazioni dallo stesso suscitate E. VITALE, *Il tentativo di introdurre il matrimonio civile in Piemonte (1850-1852)*, Università degli Studi di Roma, Pubblicazioni dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1951, in particolare pp. 107-168; A. TALAMANCA, *Il Consiglio di Stato e il caso Nuytz: un momento nell'iter di secolarizzazione del matrimonio*, in AA.VV., *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, vol. III, Mucchi, Modena, 1989, pp. 1113-1141.

⁵ Il tipo di matrimonio delineato nel 1865 appare in realtà come la traduzione laica del modello canonistico, soprattutto in relazione ai presupposti di capacità ed alle ipotesi di invalidità. La circostanza è del resto pienamente giustificata se si consideri sia la notevole diffusione del sentimento cattolico nella società dell'epoca sia l'opportunità, o addirittura l'esigenza, di usufruire della secolare esperienza ecclesiastica in materia.



tuttavia nella libera disponibilità delle parti, a prescindere dall'esistenza o meno del vincolo coniugale nei confronti dello Stato.

In tale situazione non solo era perfettamente possibile che due soggetti fossero sposati dinanzi alla Chiesa e non anche per lo Stato, ma coloro i quali volevano che il loro matrimonio avesse valore per entrambi gli ordinamenti avevano l'onere di sottoporsi ad una duplice celebrazione, l'una in forma civile e l'altra in forma canonica. Di fatto, nella generalità dei casi gli sposi nella stessa giornata esprimevano il loro consenso sia davanti all'autorità ecclesiastica che di fronte a quella statale, in maniera da rendere efficace il proprio matrimonio sotto il profilo sia religioso che civile. Ma poteva anche accadere che fosse effettuata una sola celebrazione, ragione per cui le parti risultavano legate solo in un ordinamento e avrebbero potuto contrarre matrimonio con persona diversa per l'altro ordinamento. Si deve al riguardo tenere presente che all'interno della Chiesa non era ancora scomparso il fenomeno dei cosiddetti matrimoni clandestini in quanto il decreto tridentino *Tametsi*, pur avendo disposto la forma canonica obbligatoria a pena di nullità, non era entrato ancora in vigore dappertutto, essendo la sua efficacia subordinata da un lato alla pubblicazione del provvedimento in ogni singola diocesi e dall'altro, almeno nei tempi meno recenti, all'ottenimento dell'assenso dei regnanti interessati nella forma del cosiddetto *exequatur* o *placet* regio. Né il problema poteva dirsi risolto dall'avvento della forma civile di celebrazione, che atteneva alla sola efficacia temporale del matrimonio, laddove al contrario la separazione fra il profilo temporale e quello spirituale dell'unione coniugale contribuiva piuttosto ad aggravare la situazione, consentendo la possibilità di doppi vincoli del medesimo soggetto con persone diverse nei due ordinamenti.

In definitiva, quindi, dopo l'entrata in vigore del Codice civile del 1865 si avevano in Italia due tipi di matrimonio, il civile ed il canonico, rilevante ciascuno esclusivamente nella propria sfera di competenza e caratterizzati da una reciproca indifferenza anche in sede giurisdizionale.

In questo stato di cose l'undici febbraio 1929 vengono stipulati i Patti lateranensi fra Italia e Santa Sede, con l'intento di offrire una soluzione alla questione romana (Trattato) e di regolare la situazione della Chiesa in Italia mediante la disciplina pattizia delle cosiddette *res mixtae* (Concordato).

Non è possibile soffermarsi in questa sede sulle motivazioni storiche e politiche che spinsero l'Italia e per essa il governo fascista a simili pattuizioni, che comunque miravano ad attribuire alla Chiesa cattolica un trattamento giuridico privilegiato sul dichiarato



presupposto, già contenuto nello Statuto albertino ed esplicitamente ribadito dall'art. 1 del Trattato, del riconoscimento della "religione cattolica, apostolica e romana" quale "sola religione dello Stato". In simile contesto confessionista, accanto alla previsione di un insegnamento obbligatorio della religione cattolica nelle scuole pubbliche, alla possibilità di riconoscimento degli enti ecclesiastici, e più in generale alle ampie facoltà e libertà concesse alla Chiesa cattolica rispetto alla ben diversa condizione giuridica riservata altri culti dalla L. 24.6.29 n. 1159, ben poteva giustificarsi anche l'introduzione di previsioni di favore in materia matrimoniale, contenute nell'art. 34 del Concordato, in virtù del quale

"lo Stato Italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo", riconosceva "al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili...".

Tale riconoscimento, subordinato all'effettuazione delle pubblicazioni civili ed alla trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, era ispirato all'intento di evitare agli sposi cattolici l'onere di una doppia celebrazione. Va peraltro precisato che rimaneva ferma la possibilità di contrarre matrimonio meramente civile, e lo Stato comunque si riservava la determinazione degli effetti civili del matrimonio contratto secondo le previsioni concordatarie. A tale proposito richiedeva, come si è accennato, le pubblicazioni (anche) civili, esigeva un minimo di partecipazione attraverso la lettura degli articoli del Codice civile concernenti i diritti ed i doveri dei coniugi, subordinava la concreta attribuzione degli effetti civili ad un atto di competenza dell'ufficiale di stato civile. In tal modo l'ordinamento temporale si garantiva il pieno controllo (dell'attribuzione) dell'efficacia civile al matrimonio canonico.

Il sistema delineato dall'art. 34 del Concordato lateranense, accanto e conseguentemente alla possibilità di riconoscimento del matrimonio canonico, comportava anche l'accettazione della giurisdizione ecclesiastica da parte dello Stato, il quale anzi si dichiarava privo di competenza in ordine ai giudizi sulla validità dei matrimoni celebrati in forma cosiddetta concordataria⁶. Risultava

⁶ L'espressione "matrimonio concordatario" non è precisa sotto il profilo tecnico-giuridico e come tale è avversata da parte della dottrina ecclesiasticistica. In realtà non si tratta di una forma particolare di matrimonio, ma la formula fa riferimento al matrimonio celebrato in forma canonica e successivamente trascritto per il conseguimento degli effetti civili, secondo quanto previsto dall'art. 34 del Concordato lateranense o dall'art. 8.1 dell'Accordo di Villa Madama. Già infatti C. MAGNI, *Gli*



chiarissima, al riguardo, la disposizione del quarto comma del medesimo art. 34: *“Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici”*.

Tuttavia, trattandosi di provvedimenti emanati in seno ad altro ordinamento, distinto e separato, lo Stato non poteva considerare automaticamente efficaci al suo interno le sentenze canoniche. In maniera del tutto logica, pertanto, i successivi commi dell'art. 34 disponevano che tali pronunce giurisdizionali potessero acquistare efficacia (anche) civile a seguito di un procedimento, demandato alla Corte d'Appello competente per territorio, alla quale il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, verificato il rispetto della normativa processuale canonica, trasmetteva la sentenza munita di decreto di esecutorietà. Il giudice statale, senza alcun impulso di parte, era in tal modo chiamato d'ufficio a compiere un esame della sentenza canonica seguendo il rito camerale, senza che fosse necessaria neppure la presenza delle parti interessate. Il procedimento si concludeva con una ordinanza la quale, in caso di giudizio positivo, rendeva esecutiva la decisione ecclesiastica agli effetti civili⁷.

effetti civili del matrimonio canonico, 2^a ed., Cedam, Padova, 1958, p. 54- s., sottolineava: «... il matrimonio confessionale di cittadini italiani acquista, con la trascrizione, il carattere di uno stato di famiglia italiano... lo “status” è in tutto identico nei suoi elementi a quello degli altri cittadini, che hanno celebrato matrimonio meramente civile». Anche se imprecisa, la qualifica di matrimonio concordatario è tuttavia entrata ormai, per la sua sinteticità, nell'uso corrente e può continuare ad essere utilizzata purché si tenga presente che la stessa non indica una forma autonoma di celebrazione, distinta rispetto a quella civile e religiosa, ma solo il matrimonio canonico avente efficacia per ambedue gli ordinamenti in virtù del meccanismo previsto dalle disposizioni concordatarie sopra ricordate. In argomento, *amplius*, **A.M. PUNZI NICOLÒ**, *Due modelli di matrimonio*, in *Dir. eccl.*, 1986, I, pp. 6-43, in particolare pp. 34-40.

⁷ Va precisato che il riconoscimento riguardava le sole decisioni canoniche *pro nullitate*, cioè dichiarative della nullità del vincolo. Nell'art. 34, quinto e sesto comma, del Concordato lateranense si parlava genericamente di sentenze relative alle *“cause concernenti la nullità del matrimonio”*, senza specificare che dovesse trattarsi di pronunce affermative. Tale requisito poteva peraltro dedursi dalla previsione dell'annotazione nei registri di stato civile a margine dell'atto di matrimonio, che la Corte d'Appello doveva ordinare nel provvedimento che attribuiva efficacia civile alla sentenza ecclesiastica, adempimento possibile nelle sole ipotesi di invalidità del vincolo. Risulta ad ogni modo precisa la formulazione contenuta nell'art. 17, primo comma, della cd. legge matrimoniale (L. 27 maggio 1929 n. 847 - *Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio*), che ai fini dell'attribuzione di efficacia civile fa riferimento alla *“sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio”*. D'altra parte sarebbe fuori luogo e comunque inutile un provvedimento che prevedesse il conferimento di efficacia civile ad una pronuncia canonica di validità relativa ad un



Il controllo era in definitiva limitato ad accertare l'esistenza della sentenza di nullità e la sua autenticità ed esecutività canonica, attestata peraltro dalla Segnatura, essendo preclusa al giudice statale ogni indagine sul merito.

Si trattava quindi di un riconoscimento che avveniva in maniera quasi automatica, stante l'officiosità del procedimento che si instaurava senza richiesta delle parti, anzi anche contro la loro volontà, e la sommarietà del controllo, limitato al dato formale ed estrinseco.

L'automaticità del riconoscimento delle pronunce ecclesiastiche senza alcuna possibilità pratica di diniego da parte italiana importava per lo Stato, a ben guardare, minori margini di controllo dell'efficacia civile dei matrimoni concordatari rispetto ai ben più ampi poteri spettanti all'ordinamento civile in sede di attribuzione degli effetti civili, comportando nell'ambito di cui si discute l'acritica accettazione delle decisioni ecclesiastiche in ordine ai riflessi delle medesime sul piano temporale.

D'altra parte il sistema appena delineato, unitamente alla possibilità di richiedere la trascrizione tardiva del matrimonio da parte di chiunque vi avesse interesse⁸, consentiva di assicurare la conformità dello *status* dei soggetti nei due ordinamenti, in quanto ad ogni dichiarazione di nullità corrispondeva necessariamente il venir meno dello stato coniugale anche nell'ordinamento civile. Risultava in definitiva ben difficile a verificarsi l'ipotesi di soggetti aventi una diversa situazione, dal punto di vista matrimoniale, nella Chiesa e nello Stato, sia per quanto concerneva l'attribuzione degli effetti civili al vincolo sorto in forma religiosa, sia soprattutto in relazione al venir meno di tali effetti in seguito alla dichiarazione di nullità pronunciata dai tribunali ecclesiastici, destinata necessariamente ad ottenere esecutorietà all'interno dello Stato.

In buona sostanza si può affermare che per conseguire il favore della Chiesa e dei cattolici l'Italia nei Patti del 1929 aveva in sostanza

matrimonio che, in virtù della trascrizione, esplica già effetti civili.

⁸ Nonostante l'art. 34 del Concordato lateranense prevedesse espressamente solo la possibilità di trascrizione tempestiva, richiesta dal parroco entro cinque giorni dalla celebrazione, la legge interna di applicazione 27 maggio 1929 n. 847 (c.d. legge matrimoniale) all'art. 14 disponeva che "la trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse ...". Era quindi difficile che un matrimonio canonico restasse confinato alla sola sfera religiosa, nonostante l'intenzione delle parti di non attribuire al medesimo efficacia civile, dato che qualunque soggetto che avesse interesse poteva chiedere la trascrizione tardiva. Si verificava quindi, nella generalità dei casi, la coincidenza dello *status* matrimoniale nei due ordinamenti, cioè le stesse persone normalmente risultavano unite come coniugi sia per la Chiesa che per lo Stato.



abdicato a gran parte delle proprie prerogative in materia matrimoniale. Più che sotto il profilo del conferimento di efficacia al vincolo canonico, aspetto sul quale lo Stato aveva comunque mantenuto il controllo sulla trascrizione, unico atto idoneo ad attribuire effetti civili al matrimonio, la rinuncia si era compiuta in sede di sindacato giurisdizionale, dato che l'ordinamento civile non solo aveva accettato la competenza esclusiva del giudice ecclesiastico a valutare la validità del vincolo ma si era altresì impegnato a rendere efficaci le relative pronunce in maniera del tutto acritica e passiva, senza rivendicare alcuna potestà e alcun sindacato nel merito, con il risultato di svuotare di effettivo contenuto sostanziale le ordinanze della Corte d'Appello deputate al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

2 – Il processo di revisione concordataria e le innovazioni in tema di efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche

La vita politica e sociale italiana dal 1929 in poi subisce notevoli cambiamenti. Non solo muta, in seguito al secondo conflitto mondiale, alla caduta del regime fascista ed alla scelta referendaria del '46, la forma costituzionale dello Stato, ma la stessa società vive una evoluzione nel senso di una progressiva laicizzazione e secolarizzazione, le quali contribuiscono a rendere le previsioni concordatarie sempre meno aderenti alle aspettative ed aspirazioni della popolazione.

Del resto la disciplina pattizia del '29, se appariva perfettamente giustificata in un regime di ispirazione confessionista, con l'introduzione della Costituzione repubblicana inizia ad essere oggetto di critiche sotto il profilo giuridico. Sorgono in dottrina ed in giurisprudenza i primi dubbi sulla legittimità di certe previsioni, comportanti trattamenti di favore nei confronti della Chiesa e dei cattolici, a fronte di precetti costituzionali che impongono invece l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8, primo comma), il rispetto della libertà religiosa individuale (art. 19), la reciproca indipendenza di Stato e Chiesa (art. 7, primo comma), ma anche, per quanto qui interessa, la naturalità del giudice (art. 25) ed il diritto alla difesa (art. 24).

L'esplicito richiamo della Costituzione ai Patti lateranensi quale strumento di disciplina dei rapporti fra le due Parti non è stato sufficiente ad arginare i rilievi di illegittimità e le istanze di cambiamento della disciplina concordataria, nonostante gli sforzi



interpretativi della Consulta che, accogliendo la tesi interpretativa della cosiddetta "costituzionalizzazione dei Patti"⁹, ha comunque consentito una temporanea conservazione delle disposizioni in questione ed in

⁹ Fra le varie ipotesi interpretative del dettato dell'art. 7, secondo comma, Cost., la Consulta sembra aver fatto propria la tesi della costituzionalizzazione dei Patti, segnando in tal modo la posizione di massima tutela delle disposizioni concordatarie e dunque degli interessi della Chiesa cattolica. Nelle pronunce che si sono occupate della legittimità delle disposizioni contenute nel Concordato lateranense, attraverso il sindacato sulla norma di esecuzione delle stesse, il Giudice delle leggi ha infatti affermato, a partire dalla sentenza 1.3.71 n. 30, che l'art. 7 Cost. "non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto", intendendo in tal modo sancire che l'invocata disposizione costituzionale abbia avuto l'effetto di introdurre nell'ordinamento statale il contenuto dei Patti e con la stessa efficacia della norma richiamante, assumendo dunque le disposizioni pattizie valore costituzionale. Prova ne è il fatto che nella medesima pronuncia si aggiunge che l'art. 7 Cost., nonostante abbia prodotto diritto, "tuttavia, giacché ... riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato". Simile affermazione dimostra come la Corte attribuisca valore costituzionale alle disposizioni concordatarie, sì da dover poi individuare delle norme di rango superiore per poter sindacare la legittimità delle medesime. Del resto il concetto, applicato anche nelle coeve sentenze n. 31 e n. 32, viene ribadito nella giurisprudenza successiva, e precisamente nelle sentenze 2.2.72 n. 12, 29.12.72 n. 195, 11.12.73 n. 175, 5.1.77 n. 1, 7.2.78 n. 16, 2.2.82 n. 16, 2.2.82 n. 17, 2.2.82 n. 18. Anche dopo l'avvento dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con legge 25.3.85 n. 121, non mancano prese di posizione della Consulta circa il valore costituzionale attribuito alle disposizioni pattizie, rinvenibili nelle sentenze 12.4.89 n. 203, 22.10.99 n. 390, 27.9.01 n. 329. In realtà la tesi della costituzionalizzazione dei Patti presta il fianco a critiche di vario genere. A prescindere dall'argomento letterale, per cui non si capisce per quale ragione il costituente se avesse voluto attribuire tale valore ai Patti non l'avrebbe detto in maniera esplicita, gli stessi lavori preparatori offrono chiare indicazioni di segno contrario, in quanto dinanzi a specifici rilievi fu espressamente escluso che l'eventuale espresso richiamo dei Patti lateranensi dovesse essere inteso come volontà di attribuire valore costituzionale al loro contenuto. Sarebbe allora assurdo voler adottare proprio l'interpretazione che la stessa Assemblea costituente affermava essere errata e pertanto da evitare. Inoltre non è sufficiente il mero richiamo di una fonte all'interno della Costituzione affinché la fonte richiamata acquisti lo stesso valore della norma che la contempla: la Costituzione parla anche dei regolamenti senza che tuttavia nessuno pretenda di ipotizzarne un valore pari a quello delle disposizioni costituzionali. Infine, è assurdo pensare che una fonte di rango costituzionale, quale dovrebbero essere i Patti secondo la tesi di cui si discute, possa essere modificata, come previsto dallo stesso art. 7 e come di fatto è avvenuto in occasione degli Accordi di Villa Madama, da una fonte inferiore quale la legge ordinaria. D'altra parte l'interpretazione di cui trattasi comporta difficoltà in ordine all'eventuale sindacato di legittimità dei Patti - o, più esattamente, della legge interna che dà loro esecuzione - posto che questi, anziché essere possibile oggetto di sindacato, sarebbero piuttosto parametro di riferimento nel giudizio di costituzionalità.



particolare di quelle relative alla materia matrimoniale.

La trasformazione della società italiana nel senso della secolarizzazione, con l'aspirazione a distacco e separazione dalla Chiesa, ha portato a mettere in discussione l'attualità degli impegni concordatari ed a cercare una strada per la loro revisione, che veniva sollecitata anche dai mutamenti nel frattempo avvenuti all'interno della Chiesa cattolica, con l'effetto innovativo e quasi dirompente che ha avuto il Concilio Vaticano II¹⁰, le cui novità sono state poi tradotte in senso giuridico nel nuovo Codice di diritto canonico del 1983.

*"Le esigenze di revisione del Concordato lateranense del 1929 - è stato scritto - vennero a farsi sentire sempre più vive man mano che la società andava evolvendosi nelle sue componenti sociali, culturali e politiche ... Una revisione sollecitata da una parte dall'evoluzione legislativa dello Stato, ma sollecitata anche dall'altra dalla stessa Chiesa, per il mutato spirito dell'ordinamento canonico che, dopo la svolta avutasi con il pontificato di Giovanni XXIII, ha trovato piena realizzazione nei principi conciliari del Vaticano II, i quali hanno reso più accessibile all'uomo moderno la ricchezza spirituale di cui essa Chiesa è depositaria"*¹¹.

Ed in effetti dagli anni sessanta i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica hanno avuto momenti di effettivo contrasto e si sono più sensibilmente avvertite le incongruenze della disciplina concordataria con la nuova realtà italiana, tanto da porsi le basi per la revisione dei Patti del '29, verso la quale anche la Santa Sede manifestava la propria

¹⁰ La novità apportata dai documenti conciliari che più interessano in questa sede è la diversa concezione del rapporto fra la Chiesa e la comunità politica. Emblematici sotto tali profili appaiono gli insegnamenti della Costituzione pastorale *"Gaudium et Spes"*, nella quale si afferma che *"... la Chiesa ... ha una finalità di salvezza ed escatologica, che non può essere raggiunta pienamente se non nel mondo futuro"* (n. 40), per cui *"... la missione propria, che Cristo ha affidato alla sua Chiesa, non è d'ordine politico, economico e sociale: il fine, infatti, che le ha prefisso è d'ordine religioso"* (n. 42). *"La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti, in maniera tanto più efficace quanto meglio coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo"* (n. 76). Si pone quindi in risalto la necessità della coesistenza della comunità spirituale e di quella temporale, ordinate a finalità differenti, e l'opportunità di un rapporto di reciproco aiuto fra le medesime a migliore servizio dell'uomo.

¹¹ L. SPINELLI, *Diritto ecclesiastico*, 2^a ed., Utet, Torino, 1987, pp. 163-164. Cfr. altresì P.A. D'AVACK, *La Chiesa e lo Stato nella nuova impostazione conciliare*, in *Dir. eccl.*, 1971, I, pp. 21-50, in particolare p. 30 e segg.; O. GIACCHI, *Tradizione ed innovazione nella Chiesa dopo il Concilio*, in *Dir. eccl.*, 1971, I, pp. 5-20, in particolare pp. 13-16; L. SPINELLI, *La Chiesa e gli Stati alla luce del Concilio Vaticano II. Riflessioni sui principi conciliari sotto il profilo giuridico*, S.T.E.M., Modena, 1969.



disponibilità¹².

Sul piano matrimoniale, il punto più acuto di conflitto nei rapporti Stato-Chiesa si è avuto in occasione dell'introduzione, da parte italiana, della cosiddetta legge sul divorzio (L. 1.12.70 n. 898) la quale, oltre allo scioglimento dei matrimoni civili, all'art. 2 prevede la cessazione degli effetti civili dei matrimoni canonici trascritti. La Santa Sede ha reagito con fermezza contro l'introduzione di tale provvedimento normativo, facendo valere la riserva di giurisdizione all'epoca riconosciuta alla Chiesa sui matrimoni concordatari ed adducendo che, comunque, la disposizione della legge italiana costituiva violazione degli impegni del '29 nei quali lo Stato aveva riconosciuto la sacramentalità, e quindi l'indissolubilità, del matrimonio canonico. Non essendo pervenuto a soluzione il conflitto, trascinato anche in sede diplomatica, della questione è stata infine investita la Corte Costituzionale la quale, nelle sentenze n. 169 del 1971 e n. 176 del 1973, ha riconosciuto la legittimità della norma in esame in base al rilievo che lo Stato con la legge del '70 fa solo cessare quegli effetti civili che da esso vengono attribuiti e disciplinati, senza incidere minimamente sulla validità e sulla permanenza del vincolo sacramentale, del quale unico giudice resta la Chiesa. Né migliore sorte ha ottenuto il referendum popolare del 12-13 maggio 1974 promosso per cercare di ottenere l'abrogazione della richiamata normativa, che è dunque rimasta in vigore nonostante le censure della Chiesa cattolica¹³.

¹² Diretta testimonianza dell'apertura della Santa Sede nei riguardi della revisione concordataria può rinvenirsi nel Discorso pronunciato da Paolo VI in occasione della visita ufficiale compiuta dal Presidente della Repubblica Italiana, Giovanni Leone, in data 22 settembre 1972: "... Da un ormai notevole numero di anni i rapporti tra la Santa Sede e l'Italia, che avevano conosciuto, nelle epoche precedenti, periodi di aspre tensioni e di dolorose rotture, si sono composti in un'equa armonia la cui validità sembra confermata dal suo stesso perdurare nei profondi variazioni che la situazione italiana ha sperimentato nel frattempo, e che il nuovo Stato democratico ha assunto fra le norme fondamentali che ne sostengono la esistenza. Tale armonia, ed i Patti solenni che ne costituiscono la base giuridica, la Santa Sede intende, per parte sua, fedelmente rispettare ed anzi promuovere, in spirito di riguardosa amicizia; fiduciosa che anche da parte dello Stato italiano non mancherà un identico intento, non solo per quel che riguarda le disposizioni del Trattato, ma altresì per l'esatta applicazione ed interpretazione delle norme - non meno essenziali ad assicurare regolarità e cordialità di rapporti - del Concordato. Circa quest'ultimo la Santa Sede si è detta e si ripete disposta ad esaminare, di intesa con il governo italiano e con aperta e sincera volontà, l'opportunità di quelle revisioni bilaterali che siano suggerite dalle mutate situazioni e dalle nuove esigenze dei tempi ..." (Dir. eccl., 1972, I, pp. 397-399).

¹³ Sui contrasti e le problematiche sollevate dall'introduzione in Italia della legge sul divorzio, L. SPINELLI, *Problematica attuale nei rapporti tra Chiesa e Stato. Appendice*, S.T.E.M., Modena, 1972; L.M. DE BERNARDIS, *Sulle erronee premesse giuridiche di una rischiosa operazione politica*, in Dir. eccl., 1974, I, pp. 97-113; S. LARICCIA, *Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e referendum per la sua abrogazione. Bibliografia (1970-1974)*, *ivi*, pp.



Non si dimentichi, inoltre, l'ulteriore intervento del legislatore italiano che a distanza di pochi anni ha condotto all'emanazione della legge 22.5.78 n. 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza, aumentando ancor di più il distacco ideologico fra i due ordinamenti.

Al di là delle motivazioni giuridiche e politiche, simile stato di cose è sintomo evidente di un mutato sentire della società italiana nei confronti della Chiesa, che può giustificare un diverso atteggiamento della Corte Costituzionale nei confronti delle previsioni concordatarie in genere e di quelle matrimoniali in particolare, al punto da intaccare la disciplina del matrimonio concordatario con le sentenze n. 16 e n. 18 del 1982.

Con la prima di tali pronunce la Consulta sanciva l'intrascrivibilità del matrimonio canonico di minori, ma interessa soprattutto la seconda decisione, in cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità delle norme di attuazione del Concordato nella parte in cui non consentivano alla Corte d'Appello, chiamata a rendere esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità, di verificare che nel giudizio svoltosi davanti ai tribunali ecclesiastici fosse stato garantito alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio, come impone l'art. 24 Cost., nonché di accertare che la sentenza canonica non contenesse disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, alla stregua di quanto era previsto dall'art. 797, n. 7, del Codice di procedura civile italiano per la dichiarazione di efficacia di sentenze straniere¹⁴. A

218-282.

¹⁴ Nella sentenza 2 febbraio 1982 n. 18 la Corte Costituzionale argomenta nel senso che le disposizioni dell'allora vigente disciplina matrimoniale concordataria, che prevedevano una sorta di automatismo nel riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità impedendo al giudice italiano ogni controllo sul piano sostanziale, *"incidono profondamente e radicalmente sui poteri che in via generale sono attribuiti al giudice, in correlazione con i prescritti accertamenti, allorché sia chiamato a dichiarare l'efficacia nell'ordinamento dello Stato italiano di sentenze emesse in ordinamenti a questo estranei. Ed invero, nello speciale procedimento da esse disciplinato, la mutilazione e la vanificazione dei cennati poteri del giudice italiano, la preclusione di qualsiasi sindacato che esorbiti dall'accertamento della propria competenza e dalla semplice constatazione che la sentenza di nullità sia anche accompagnata dal decreto del tribunale della Segnatura apostolica e sia stata pronunciata nei confronti di matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, degradano la funzione del procedimento stesso ad un controllo meramente formale. Così strutturato, nella sua concreta applicazione lo speciale procedimento di delibazione elude due fondamentali esigenze, che il giudice italiano nell'ordinario giudizio di delibazione è tenuto a soddisfare, prima di dischiudere ingresso nel nostro ordinamento a sentenze emanate da organi giurisdizionali ad esso estranei: l'effettivo controllo che nel procedimento, dal quale è scaturita la sentenza, siano stati rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere a difesa dei propri diritti, e la tutela dell'ordine pubblico italiano... Il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti – strettamente connesso ed in parte coincidente con il diritto alla tutela giurisdizionale cui si è fatto dianzi riferimento - trova la sua base soprattutto*



seguito di detta pronuncia, quindi, la Corte d'Appello era chiamata ad effettuare simili controlli, a differenza di quanto le Parti avevano stabilito nel 1929.

La novità non era di poco conto, perché comportava una sostanziale modifica della disciplina concordataria e costituiva una rivendicazione di competenze da parte italiana sotto il profilo giurisdizionale nella materia matrimoniale.

In realtà le innovazioni apportate dal Giudice delle leggi costituivano un apporto inevitabile dal punto di vista giuridico, rappresentando il punto d'arrivo di un meditato processo interpretativo portato avanti dalla Corte di Cassazione nel tentativo di adattare in sede applicativa le previsioni concordatarie al nuovo regime costituzionale¹⁵.

nell'art. 24 della Costituzione ...". E tale diritto per il Giudice delle leggi va ascritto, al pari della tutela dell'ordine pubblico, nel novero dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, sì da prevalere sulle stesse disposizioni pattizie.

¹⁵ Ad esempio, secondo Cass. 8 aprile 1981 n. 2011, *"la riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici in tema di nullità del matrimonio e dispensa del matrimonio rato e non consumato, secondo la disciplina dell'art. 1 l. 27 maggio 1929, n. 810, per la parte che ha immesso nell'ordinamento italiano le disposizioni del 4°, 5° e 6° comma dell'art. 34 del concordato con la Santa Sede, nonché dell'art. 17 l. 27 maggio 1929, n. 847, che tali norme riproduce, non comporta l'automatica ricezione delle pronunce dell'autorità giurisdizionale ecclesiastica, atteso che queste spiegano efficacia nell'ordinamento solo in esito allo speciale procedimento di deliberazione affidato all'autorità giurisdizionale italiana (corte d'appello); ne consegue che un dubbio di costituzionalità delle citate norme, in relazione ai principi fondamentali sulla tutela giurisdizionale dettati dagli art. 24 e 113 cost., non può essere prospettato genericamente in relazione alla sussistenza di quella riserva, come tale, ma solo se e nei limiti in cui, a fronte della riserva, detto speciale procedimento di deliberazione non consenta al giudice italiano di negare efficacia nell'ordinamento a pronunce ecclesiastiche che violino gli indicati principi, e, correlativamente, spiega rilevanza, nel concreto procedimento di deliberazione, esclusivamente quando ricorra, nel giudizio a quo, una effettiva lesione dei principi stessi, nonostante la quale le suddette norme impongano la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica".* Era stato altresì stabilito che *"è nulla per violazione del principio del contraddittorio l'ordinanza con la quale la corte d'appello rende esecutiva la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio canonico concordatario, qualora non sia stato dato un preventivo avviso alle parti private interessate, idoneo a consentire loro di comparire in camera di consiglio per esercitare il loro diritto di difesa"* (Cass. 13 luglio 1979 n. 4076). Veniva ancora affermato che *"l'officiosità del procedimento giurisdizionale davanti alla corte d'appello, per l'esecutività delle pronunce dei tribunali ecclesiastici in tema di nullità del matrimonio concordatario, secondo la previsione degli art. 34 del concordato con la Santa Sede (reso esecutivo con l. 27 maggio 1929, n. 810) e 17 l. 27 maggio 1929, n. 847, per l'applicazione del concordato stesso nella parte relativa al matrimonio, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 24 1° comma cost., atteso che l'attribuzione del diritto d'azione alle parti interessate, in base al principio fissato da tale norma, non osta a che la tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive possa attuarsi, nell'ambito di peculiari procedure, anche con impulso d'ufficio, sempreché resti assicurato a dette parti il diritto di difesa"* (Cass. 16 dicembre 1981 n. 6661).



3 – L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche nell'Accordo di Villa Madama

Il nuovo Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con L. 25.3.85 n. 121, all'art. 8.2 ha mantenuto la possibilità di riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, ma ha apportato delle modifiche di rilievo rispetto alla disciplina del 1929.

La nuova disciplina, frutto anche delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 18 del 1982, prevede infatti che le sentenze di nullità siano dichiarate efficaci con sentenza, a certe condizioni, dalla Corte d'Appello competente per territorio, su domanda di parte. Si esclude quindi definitivamente il precedente impulso d'ufficio, a favore della libertà matrimoniale dei diretti interessati, alla cui libera determinazione è rimessa l'iniziativa tendente a provocare il venir meno dello *status* coniugale nell'ordinamento statale.

Inoltre il provvedimento che dichiara l'esecutività non è più l'ordinanza emessa in camera di consiglio, secondo quanto prevedeva l'art. 34 del precedente testo concordatario, bensì una sentenza, atto che certamente offre maggiori garanzie processuali alle parti, in quanto richiede una adeguata motivazione e consente in tal senso più ampi margini difensivi nella prospettiva dell'eventuale impugnazione.

Per contro, l'articolo in esame non specifica più quale debba essere il procedimento da seguire per giungere alla sentenza, se quello contenzioso ordinario oppure se sia ammissibile anche quello in camera di consiglio. Sul punto è tuttavia intervenuta la Corte di Cassazione che, dopo iniziali discordi indicazioni, con la sentenza 5 febbraio 1988 n. 1212, pronunciata a sezioni unite, ha ritenuto doversi seguire la procedura contenziosa se la domanda venga proposta da una sola parte (con citazione) e invece il rito camerale se vi sia domanda congiunta delle parti (mediante ricorso). Non può tuttavia sottacersi che il punto 4, lett. *b*, del Protocollo Addizionale all'Accordo di Villa Madama richiama espressamente l'art. 797 c.p.c., che richiede(-va) l'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di delibazione¹⁶, anche se il

¹⁶ Il punto 4, lett. *b*, del Protocollo Addizionale, che integra e chiarisce le disposizioni contenute nell'art. 8 dell'Accordo, esordisce affermando che "con riferimento al n. 2 ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile", facendo intendere che tali disposizioni vanno applicate anche nei giudizi aventi ad oggetto l'attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di



procedimento in camera di consiglio ha il merito della maggior celerità rispetto alla procedura contenziosa ordinaria senza peraltro comportare problemi per le esigenze difensive delle parti provate, posto che nell'ipotesi di cui si discute entrambe invocano la medesima pronuncia.

La natura camerale del procedimento non esclude tuttavia l'obbligatorietà della difesa tecnica, che la Cassazione con sentenza 27.2.89 n. 1066 ha considerato necessaria sancendo la nullità del procedimento per delibazione di sentenza ecclesiastica introdotto con ricorso sottoscritto personalmente dalle parti. In effetti, data l'importanza e gli effetti della pronuncia di esecutività della nullità matrimoniale, non diversi da quelli conseguenti al divorzio, sembrerebbe imprudente consentire alle parti di stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore, anche in vista della possibilità di chiedere alla Corte d'Appello l'emanazione di pronunce accessorie, quali i provvedimenti economici provvisori previsti dall'art. 8.2 dell'Accordo.

Per quanto attiene ai requisiti necessari per l'attribuzione di efficacia civile alla sentenza canonica, si richiede anzitutto che la Corte d'Appello accerti *"che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità al presente articolo"* (art. 8.2, lett. a).

L'interpretazione di tale disposizione può variare a seconda che si intenda la competenza del giudice ecclesiastico in senso lato, nel senso di giurisdizione, oppure in senso stretto, nel significato di competenza come misura e limite del potere giurisdizionale. Nella prima ipotesi, il precetto imporrebbe al giudice della delibazione di accertare semplicemente che la sentenza oggetto d'esame riguardi un matrimonio canonico trascritto e dunque avente effetti civili, in difetto dei quali non vi sarebbe giurisdizione statale trattandosi di vincolo avente esclusiva rilevanza religiosa. Qualora invece si intendesse la disposizione in esame come diretta alla verifica dell'effettiva competenza del tribunale ecclesiastico che concretamente ha emesso la sentenza di nullità, simile prospettiva obbligherebbe la Corte d'Appello a valutare l'esatta applicazione dei criteri di competenza interna della giurisdizione canonica al fine di verificare che il provvedimento sia stato emesso da tribunale ecclesiastico che era in concreto legittimato ad occuparsi della validità dello specifico matrimonio sottoposto al suo esame¹⁷. Non sembra però che sia questa la reale portata della norma, la

nullità matrimoniale.

¹⁷ Il can. 1673 del Codice di diritto canonico prevede, per le cause matrimoniali, quattro criteri di competenza territoriale, salva la competenza della Sede Apostolica per le cause ad essa riservate. Si considera in primo luogo il luogo di celebrazione del matrimonio ed il domicilio o quasi-domicilio del convenuto. In alternativa, è possibile



quale pare soltanto addossare alla Corte d'Appello il compito di verificare che si tratti di matrimonio concordatario, dal che discende inevitabilmente la competenza (*rectius*: giurisdizione) del giudice ecclesiastico sulla validità del vincolo, mentre il controllo sull'effettiva competenza del tribunale ecclesiastico pronunciato al riguardo risulta già effettuato dalla Segnatura Apostolica per il rilascio del decreto di esecutorietà della sentenza canonica, espressamente richiesto dall'art. 8.2 dell'Accordo¹⁸.

Altro presupposto necessario, ai sensi della lett. *b* dell'art. 8.2, per l'attribuzione di efficacia civile alla pronuncia di nullità concerne la verifica che *"nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano"*.

Risulta evidente al riguardo l'influsso delle indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale nella ricordata sentenza n. 18 del 1982, ripresa quasi alla lettera. Va tuttavia precisato che non si esige il rispetto delle singole norme processuali statali in materia da parte del giudice ecclesiastico, ciò che presupporrebbe una piena conformità della procedura canonica con quella statale, ma solo l'osservanza dei principi essenziali che sottostanno al precetto costituzionale, cioè il rispetto del diritto di difesa nella sua intima sostanza, a prescindere dalle statuizioni formali. Saranno pertanto irrilevanti eventuali differenze di disciplina positiva fra i due ordinamenti che non siano tali da

adire il tribunale del luogo ove ha domicilio (non anche il quasi-domicilio) l'attore o dove deve raccogliersi la maggior parte delle prove: in ambedue le ipotesi è tuttavia necessario il previo assenso del difensore del vincolo preposto al tribunale del domicilio della parte convenuta, la quale deve essere personalmente sentita sulla richiesta dell'attore relativa allo spostamento di competenza. Nell'ipotesi che fa riferimento al domicilio dell'attore è altresì necessario che entrambe le parti risiedano nel territorio della medesima Conferenza Episcopale.

¹⁸ L'art. 8.2 dell'Accordo di Villa Madama, al fine dell'attribuzione dell'efficacia civile, esige che *"le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici... siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo ..."*, cioè del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Nonostante il tenore letterale della disposizione, il richiesto decreto non conferisce in realtà alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale esecutività, caratteristica che deriva piuttosto dall'esistenza della doppia decisione conforme, secondo quanto previsto dal can. 1684. Il provvedimento in questione deve pertanto essere considerato come mera attestazione dell'effettiva sussistenza di tale requisito, e più in generale del riscontrato rispetto della normativa processuale da parte della giurisdizione canonica. La previsione concordataria di tale decreto trova presumibilmente giustificazione nello scopo di esonerare il giudice della delibazione da complesse valutazioni in ordine alla esecutività delle pronunce ecclesiastiche, assicurando nel contempo che la decisione attestata come esecutiva sia stata resa al termine di un giudizio svoltosi nel rispetto della normativa processuale canonica.



compromettere nella sua essenza la garanzia in parola ma attengano solo ad una diversa organizzazione dell'attività processuale, che lasci comunque intatte le prerogative difensive delle parti. La Corte d'Appello, pertanto, dovrà non tanto considerare ad esempio se il termine di comparizione concesso al convenuto in sede ecclesiastica corrisponda quantitativamente allo stesso numero di giorni previsti dal Codice di procedura civile, quanto piuttosto verificare che sia stato comunque offerto al soggetto evocato in giudizio un congruo *spatium deliberandi* per approntare la sua eventuale costituzione e le sue difese, ovvero siano stati sostanzialmente tutelati davanti al giudice ecclesiastico gli interessi che analoghe previsioni intendono proteggere nel sistema processuale statale.

Dal punto di vista teorico è peraltro difficile ipotizzare che la normativa del processo canonico, frutto di secolare tradizione e fonte che ha ispirato lo stesso legislatore statale, ove correttamente applicata possa comportare effettive lesioni del diritto di difesa delle parti, che viene tutelato al punto da comminarsi la nullità della sentenza emanata in violazione di tale diritto¹⁹. Ma certo la retta previsione delle garanzie difensive delle parti non esclude la possibilità nei casi concreti di errata applicazione del dettato legislativo, che potrebbe tradursi in lesione del diritto in questione, suscettibile di ostacolare il riconoscimento della sentenza canonica in sede civile.

L'art. 8.2 dell'Accordo richiede infine, per la dichiarazione di efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche, che la Corte d'Appello accerti "che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere". Il rinvio è, come dimostra la lettera *b* del punto 4 del Protocollo Addizionale, agli articoli 796 e 797 del Codice di procedura civile italiano, cioè alle norme relative al cosiddetto procedimento di delibazione, ragione per cui si parla ora di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, pur se tale terminologia non viene mai utilizzata nel testo dell'Accordo.

¹⁹ Il can. 1620 del Codice di diritto canonico prescrive: "*Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat, si: ... 7° ius defensionis alterutri parti denegatum fuit ...*". In argomento, **G. ERLEBACH**, *La nullità della sentenza giudiziale "ob jus defensionis denegatum" nella giurisprudenza rotale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991; **ID.**, *Le fattispecie di negazione del diritto di difesa causanti la nullità della sentenza secondo la giurisprudenza rotale*, in *Monitor eccl.*, 1989, pp. 495-556; *ivi*, 1990, pp. 387-433; *ivi*, 1991, pp. 341-360. Si veda altresì la rubrica dal titolo *Il diritto alla difesa nell'ordinamento canonico*, in *Monitor eccl.*, 1988, pp. 1-164, con i contributi, fra gli altri, di **S. GHERRO** (*Il diritto alla difesa nei processi matrimoniali canonici*, p. 1), **C. GULLO** (*Il diritto di difesa nelle varie fasi del processo matrimoniale*, p. 29), **S. DI GRAZIA** (*Problemi dell'assistenza tecnica nel processo matrimoniale*, p. 51), **L. NOTARO** (*Sulla tutela dei diritti della comunità ecclesiale: appunti giurisprudenziali*, p. 113).



4 – La questione dell'applicabilità della L. 218/95 alle sentenze ecclesiastiche

Il richiamo degli artt. 796 e 797 c.p.c., operato dalla normativa concordataria (punto 4, lett. *b*, del Protocollo addizionale), richiede la trattazione della questione preliminare relativa all'applicabilità alle pronunce dei giudici ecclesiastici in materia matrimoniale della nuova disciplina di diritto internazionale privato, introdotta dalla L. 31 maggio 1995 n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*) ed informata al principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere.

All'epoca della stipulazione dell'Accordo di Villa Madama (18 febbraio 1984) la disciplina concernente il riconoscimento delle sentenze straniere era contenuta essenzialmente nei menzionati artt. 796 e 797 del Codice di procedura civile. In base a tale normativa per la delibazione delle sentenze straniere era richiesto apposito giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, comportante un vaglio effettivo e sostanziale in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'attribuzione di efficacia al provvedimento giurisdizionale straniero. Simile disciplina, con opportuni adattamenti, era applicabile anche al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale in virtù del richiamo compiuto dalle disposizioni concordatarie.

Il giudizio di delibazione è successivamente venuto meno nell'ordinamento italiano, almeno in linea di massima, per effetto del principio del riconoscimento automatico introdotto dalla menzionata legge n. 218 del 1995²⁰.

La nuova disciplina di diritto internazionale privato non risulta tuttavia applicabile al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in quanto l'art. 2, primo comma, L. 218/95 sancisce che le disposizioni della medesima legge "*non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia*", fra le quali deve certamente annoverarsi l'Accordo di Villa Madama, la cui

²⁰ L'art. 64 della L. 31 maggio 1995 n. 218 prevede che la sentenza straniera sia riconosciuta in Italia "*senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento*" quando rispetti alcuni requisiti, coincidenti in sostanza con quelli già contemplati nell'art. 797 c.p.c. Secondo la nuova normativa il giudizio da parte della Corte d'Appello è necessario, su istanza della parte interessata, solo "*in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata*" (art. 67, primo comma, legge cit.).



legge di esecuzione, oltre che per il principio di specialità, dovrebbe comunque prevalere sulla normativa in questione in quanto fonte di derivazione pattizia e dunque di rango superiore rispetto alla legge ordinaria unilaterale costituita dalla legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato. Una conferma dell'inapplicabilità della normativa in questione al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale si rinviene nelle previsioni del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127*), il cui art. 63, secondo comma, alla lett. h dispone la trascrizione delle

“sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121”;

in maniera analoga il precedente art. 49, primo comma, alla lett. h contempla l'annotazione nell'atto di nascita dei medesimi provvedimenti. Né si può trascurare che anche il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, all'art. 62 fa salve le disposizioni contenute nel *“'Concordato lateranense', dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984”*, specificando che è facoltà dell'Italia sottoporre il riconoscimento delle decisioni relative alla validità dei matrimoni alle procedure ed ai controlli previsti da tale normativa concordataria. Previsioni analoghe erano contenute anche all'art. 40 del precedente Regolamento (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000²¹.

²¹ Nel senso della mancata applicabilità del riconoscimento automatico alle sentenze ecclesiastiche e della perdurante necessità del giudizio di delibazione, pur con differenti orientamenti circa la disciplina in concreto utilizzabile: **M. CANONICO**, *L'applicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 1996, pp. 314-325; **ID.**, *L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, Esi, Napoli, 1996, p. 37-47; **G. COMOLLI**, *La legge 218/1995 ed il riconoscimento nello Stato delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio: a proposito di una recente sentenza*, in *Dir. famiglia*, 1997, pp. 1642-1660, in particolare pp. 1652-1660; **F. FINOCCHIARO**, *Il nuovo ordinamento dello stato civile, la trascrizione delle sentenze straniere e delle sentenze ecclesiastiche*, in *Dir. eccl.*, 2001, I, pp. 397-402, in particolare pp. 400-402; **ID.**, *La legge n. 218 del 1995 e l'esecuzione delle sentenze straniere ed ecclesiastiche sul matrimonio (Della confusione delle idee e delle lingue)*, in *Dir. eccl.*, 2000, I, pp. 615-619;



In conseguenza della mancata applicabilità della legge in questione alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, per l'attribuzione alle stesse dell'efficacia civile, a differenza di quanto avviene per le sentenze straniere, è ancora necessario il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello. In tal senso si esprime la giurisprudenza, che conferma la necessità del giudizio di delibazione per il riconoscimento delle pronunce canoniche di nullità²², con perdurante

ID., *Profili problematici del riconoscimento civile del matrimonio canonico*, in *Dir. eccl.*, 1999, I, pp. 29-44, in particolare pp. 41-42; **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Rilevanza della giurisdizione ecclesiastica nell'ordinamento italiano. Rapporti con la giurisdizione civile*, in **AA.VV.**, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Atti del XXXIX Congresso nazionale di diritto canonico, Lodi 10-13 settembre 2007, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 27-41, in particolare pp. 37-38; **L. LACROCE**, *La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e l'efficacia delle sentenze dei tribunali ecclesiastici*, in *Ius Ecclesiae*, vol. VIII, 1996, pp. 677-688, in particolare pp. 685-688; **ID.**, *Le sentenze del contrappasso: in tema di legittimazione ad agire nel giudizio di "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche (Dall'Accordo del 1984 alla riforma delle norme sulla delibazione)*, nota a Cass. 10 marzo 1995 n. 2787, in *Giust. civ.*, 1996, I, pp. 1127-1133, in particolare pp. 1134-1133; **P. LILLO**, *Giudizio di nullità del matrimonio concordatario e nuovo sistema di diritto internazionale privato: osservazioni preliminari*, nota a Trib. Padova 7 gennaio 1995, in *Dir. famiglia*, 1996, pp. 1036-1065, in particolare pp. 1059-1065; **A.S. MANCUSO**, *La parziale incidenza del nuovo sistema di diritto internazionale privato nella materia concordataria*, in *Dir. eccl.*, 2004, I, pp. 1198-1204; **P. MONETA**, *Riserva di giurisdizione e delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali: recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali*, in *Dir. eccl.*, 1997, I, pp. 809-832, in particolare pp. 817-820; **G. NAPPI**, **A. GELOSA**, *Il crepuscolo del procedimento di delibazione nel nostro sistema di diritto internazionale privato*, in *Dir. famiglia*, 1996, pp. 304-313, in particolare pp. 312-313; **M. RICCA**, *Sopravvivenza della delibazione matrimoniale e riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. "Vecchie eccezioni" che assurgono a regole e "regole vecchie" che degradano ad eccezioni*, in *Dir. eccl.*, 1997, I, pp. 671-700, in particolare p. 672-682; **E. SARTI**, *Le ragioni dell'inapplicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze canoniche di nullità matrimoniale*, nota a App. Firenze 28.5.97 e App. Firenze 1 ottobre 1997 (ord.), in *Dir. eccl.*, 1998, II, pp. 333-344. In senso contrario, a favore cioè dell'applicabilità del riconoscimento automatico anche alle sentenze ecclesiastiche: **G. BADIALI**, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni nel nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. internaz.*, 2000, pp. 7-70, in particolare pp. 40-50; **M.C. FOLLIERO**, *Cassazione e delibazione matrimoniale: il lungo addio (I percorsi sghembi della Cassazione e la diritta via di Corte d'Appello di Firenze: un incrocio promettente)*, in *Dir. eccl.*, 2000, I, pp. 722-778; **ID.**, *Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali fra riconoscimento "automatico" e procedimenti "speciali" 2 (il biennio '98-99, le regole del procedimento speciale e la lodevole eccezione: il "caso" Toscana)*, in *Dir. eccl.*, 1999, I, pp. 680-721; **G. MASSETANI**, *La efficacia delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dal giudice ecclesiastico*, in *Foro it.*, 1997, V, col. 148-150.

²² In tal senso, fra le altre: Cass. S.U. 18 luglio 2008 n. 19809; Cass. 10 maggio 2006 n. 10796, 11 maggio 2005 n. 21865, 8 giugno 2005 n. 12010, 25 maggio 2005 n. 11020, 30 maggio 2003 n. 8764, 20 novembre 2003 n. 17595. In direzione contraria sono invece orientate App. Firenze 31 marzo 2000 e App. Firenze 1 ottobre 1997.



applicabilità degli artt. 796 e 797 c.p.c. nonostante l'avvenuta loro abrogazione. Il richiamo delle disposizioni in questione operato dal punto 4 del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama deve infatti intendersi come rinvio materiale, con la conseguenza che il contenuto degli articoli 796 e 797 c.p.c. è stato recepito nella norma pattizia secondo il testo all'epoca vigente, a nulla rilevando la successiva abrogazione di tali norme nell'ordinamento statale²³.

In definitiva, si può affermare che l'introduzione della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato non ha apportato alcuna modificazione alla disciplina relativa all'attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, per la quale ci si deve ancora riferire alla normativa pattizia (art. 8.2 dell'Accordo e punto 4, lett. *b*, del relativo Protocollo addizionale) ed ai richiamati artt. 796 e 797 c.p.c.

5 – Le previsioni degli artt. 796 e 797 c.p.c.

Acclarata la perdurante applicabilità delle norme del Codice di rito richiamate dall'Accordo di Villa Madama in tema di riconoscimento delle pronunce di nullità matrimoniale, è necessario esaminare i requisiti previsti in generale da tali disposizioni per la delibazione delle sentenze straniere, da interpretare nel caso delle sentenze ecclesiastiche con gli opportuni adattamenti, in virtù delle precisazioni contenute nel punto 4, lett. *b*, del Protocollo addizionale.

L'art. 796 c.p.c. riguarda in primo luogo la competenza territoriale della Corte d'Appello, che va individuata con riferimento al luogo ove deve avere attuazione la sentenza da delibare. Nel caso di specie, l'attuazione della pronuncia di invalidità del vincolo coniugale avviene mediante l'annotazione della nullità a margine dell'atto di matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile, adempimento che la Corte d'Appello deve ordinare qualora dichiarare efficace nella Repubblica la sentenza ecclesiastica. Ne consegue che la competenza territoriale si determina sulla base del comune in cui è stato celebrato, e conseguentemente trascritto, il matrimonio, comune che deve rientrare nel distretto della Corte di merito adita affinché questa possa

²³ Il principio risulta sancito espressamente da Cass. sez un. 18 luglio 2008 n. 19809, secondo cui l'abrogazione delle menzionate norme del Codice di rito "non ha comportato la loro inapplicabilità nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, essendo divenuto il previgente art. 797 c.p.c. parte della convenzione interordinamentale che lo richiama", in base appunto al meccanismo del rinvio materiale o recettizio.



legittimamente emanare il riferito ordine di annotazione.

Quanto alla forma dell'atto introduttivo, per la quale l'articolo in questione prevede la citazione, si tratta di questione della quale si è già trattato a proposito del rito da seguire nel giudizio di delibazione, con la giurisprudenza che ritiene ammissibile anche il ricorso nell'ipotesi di domanda congiunta.

La disposizione successiva, ovvero l'art. 797 c.p.c., elenca invece i requisiti che la sentenza straniera deve soddisfare per ottenere riconoscimento in sede civile, requisiti che è opportuno considerare in maniera dettagliata in quanto richiedono precisazioni ed adattamenti nel caso delle pronunce canoniche.

Il primo accertamento demandato al giudice della delibazione mira a verificare *“che il giudice dello Stato, nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano”* (art. 797, n. 1, c.p.c.). La previsione è assorbita da quanto già previsto dall'art. 8.2, lett. a, dell'Accordo

“Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici... sono... dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo...”),

su cui ci si è sopra soffermati.

Analogo discorso vale per le ulteriori indicazioni contenute nella disposizione in esame, ovvero il requisito

“che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire” (art. 797, n. 2, c.p.c.) e *“che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge”*

(art. 797, n. 3, c.p.c.), che attengono alla tutela del diritto di difesa delle parti e sono quindi comprese nel dettato di cui alla lett. b dell'art. 8.2 dell'Accordo

“Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici ... sono ... dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano”).



Va peraltro tenuto presente che opportunamente il punto 4, lett. *b*, n. 1, del Protocollo addizionale precisa che nell'applicazione delle richiamate disposizioni del Codice di rito "si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico". In altri termini, il generale riferimento alla legge processuale straniera nel caso della delibazione delle sentenze ecclesiastiche deve intendersi effettuato con riguardo alla normativa canonica.

La richiesta del passaggio in giudicato della sentenza straniera, di cui al n. 4 dell'art. 797, mira evidentemente, in un'ottica di economia processuale, ad evitare il riconoscimento di pronunce ancora suscettibili di riforma, che comporterebbe la necessità di ulteriore giudizio di delibazione o addirittura un possibile contrasto di giudicati. Ma per le pronunce ecclesiastiche simile disposizione comporterebbe problemi insormontabili, atteso che nel diritto canonico le sentenze relative allo stato delle persone, e dunque anche quelle di nullità matrimoniale, non passano mai in giudicato²⁴, essendo sempre possibile, in presenza di determinati presupposti processuali, invocare la riapertura del giudizio²⁵. In virtù di tali caratteristiche della statuizione canonica di invalidità del vincolo coniugale, il punto 4, lett. *b*, n. 2, del Protocollo addizionale, onde evitare l'impossibilità di riconoscimento per difetto del passaggio in giudicato, dispone che "si considera passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico". L'esecutività della sentenza matrimoniale canonica discende dal rispetto del principio della doppia decisione conforme, nel senso che risulta esecutiva la pronuncia di un tribunale, affermativa o negativa, che statuisca sulla validità del matrimonio per un determinato capo di nullità e sia stata confermata da altro tribunale. In altri termini, vi è conformità fra due sentenze di analogo tenore allorché queste risultino emanate fra le medesime parti in relazione alla validità dello stesso matrimonio e per uguale capo di nullità, nonché in virtù di medesima motivazione in diritto ed in fatto²⁶. A tale concetto di conformità in

²⁴ Il can. 1643 dispone: "Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum, haud exceptis causis de coniugum separatione".

²⁵ Il can. 1644, § 1, prescrive: "Si duplex sententia conformis in causa de statu personarum prolata sit, potest quovis tempore ad tribunal appellationis provocari, novis iisque gravibus probationibus vel argumentis intra peremptorium terminum triginta dierum a proposita impugnatione allatis. Tribunal autem appellationis intra mensem ab exhibitis novis probationibus et argumentis debet decreto statuere utrum nova causae propositio admitti debeat necne".

²⁶ Il can. 1684 stabilisce che "postquam sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaravit, in gradu appellationis confirmata est vel decreto vel altera sententia, ii, quorum matrimonium declaratum est nullum, possunt novas nuptias contrahere statim ac decretum



senso formale si aggiunge ora, in virtù delle previsioni contenute nell'art. 291, § 2, dell'istruzione *Dignitas connubii*²⁷, il principio di equivalenza sostanziale, in ragione del quale si devono considerare equivalenti, ossia conformi, "*decisiones quae licet caput nullitatis diverso nomine significant et determinant tamen super iisdem factis matrimonium irritantibus et probationibus nitantur*". In simile prospettiva ciò che conta, al di là dell'eventuale diversa denominazione del capo di nullità, è che sotto il profilo materiale alla base di entrambe le decisioni vi sia la medesima ragione di eventuale invalidità del vincolo, sebbene considerata con denominazioni giuridiche differenti nelle due pronunce. Di sicuro la disposizione da ultimo menzionata apre la strada ad una certa discrezionalità nella valutazione della conformità delle sentenze, che resta comunque confinata all'ordinamento canonico in quanto il giudice statale chiamato ad occuparsi della delibazione di tali provvedimenti in effetti non è tenuto a compiere i delicati e complessi accertamenti di cui sopra per verificare l'esecutività della pronuncia canonica, in quanto la sussistenza di tale qualifica risulta attestata dal decreto della Segnatura Apostolica la cui presenza, richiesta dall'art. 8.2 dell'Accordo, serve appunto ad agevolare il compito delle Corti d'Appello al riguardo e non ad attribuire alla decisione ecclesiastica una esecutività che, se esistente, non discende dal provvedimento del superiore organo di controllo ma dalla sussistenza dei requisiti previsti a tal fine dalla normativa processuale canonica.

Il n. 5 dell'art. 797 c.p.c. postula che la sentenza di cui si invoca il riconoscimento non sia "*contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano*". La norma intende evitare il contrasto di giudicati che potrebbe originarsi con la delibazione di un provvedimento straniero contenente statuizioni contrarie rispetto ad una decisione già pronunciata dalla giurisdizione italiana. Per le sentenze matrimoniali canoniche, il riconoscimento potrebbe risultare precluso dall'esistenza di una sentenza del giudice statale che abbia dichiarato la validità del

vel altera sententia ipsis notificata est, nisi vetito ipsi sententiae aut decreto apposito vel ab Ordinario loci statuto id prohibeatur".

²⁷ Si tratta di un provvedimento, emanato in data 25 gennaio 2005 dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, concernente la disciplina da osservarsi nei Tribunali diocesani ed interdioesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio. Sulla discussa natura ed efficacia di detta istruzione si rinvia, anche per i riferimenti bibliografici, a **M. CANONICO**, *Note di commento all'istruzione Dignitas connubii sul processo matrimoniale canonico*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 87-103; **ID.**, *L'Istruzione "Dignitas connubii" nel sistema delle fonti dell'ordinamento canonico*, in J. Kowal, J. Llobell (a cura di), *"Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. III, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 1525-1540.



medesimo vincolo coniugale. Ma la realizzabilità di simile ipotesi, e dunque l'effettiva applicabilità della disposizione di cui trattasi, dipende dalla soluzione che si ritenga di adottare in merito alla questione della riserva di giurisdizione in materia matrimoniale. Se infatti nel Concordato lateranense si affermava espressamente che competeva solo al giudice ecclesiastico la cognizione della validità dei matrimoni canonici trascritti, nell'Accordo di Villa Madama vi è assoluto silenzio in proposito, con la conseguenza che sono sorte interpretazioni diversificate in materia, con una contrapposizione fra quanti ritengono che il nuovo testo concordatario abbia sancito la caduta della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici²⁸

²⁸ Nel senso della caduta della riserva di giurisdizione ecclesiastica: **G. BALENA**, *Sui problemi derivanti dal "concorso" tra la giurisdizione ecclesiastica e la giurisdizione civile in materia di nullità del matrimonio*, nota a Cass. 9 dicembre 1993 n. 12144, in *Foro it.*, 1995, I, col. 280-281; **ID.**, *Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in F. Cipriani (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, Esi, Napoli, 1992, p. 36; **V. CARBONE**, *La giurisprudenza della Cassazione sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in F. Cipriani (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 13-15; **C. CARDIA**, *Il matrimonio concordatario tra nullità canoniche, nullità civili e divorzio*, in S. Bordonali, A. Palazzo (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 395-409; **F. CIPRIANI**, *Abrogazione espressa e sopravvivenza "logica" della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici*, Nota a Trib. Napoli 22 aprile 1989, in *Foro it.*, 1989, I, col. 3481-3494; **ID.**, *Nullità del matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale civile*, in S. Bordonali, A. Palazzo (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, cit., pp. 595-620; **ID.**, *"Requiem" per la riserva di giurisdizione*, Nota a Cass. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824, in *Foro it.*, 1993, I, col. 723-727; **ID.**, in S. Berlingò, V. Scalisi (a cura di), *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 199-209; **N. COLAIANNI**, *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale: la riserva che non c'è*, nota a Cass. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824, in *Foro it.*, 1993, I, col. 727-734; **M.C. FOLLIERO**, *Giurisdizioni in materia matrimoniale e diritti confessionali*, Edisud, Salerno, 1992, pp. 169-210; **S. LARICCIA**, *Dalla "riserva" di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici al concorso delle giurisdizioni civile e canonica: una giusta (ma tardiva) affermazione della sovranità statale in materia matrimoniale*, nota a Cass. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824, in *Foro it.*, 1993, I, col. 734-743; **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Sulla caduta della riserva di giurisdizione*, in F. Cipriani (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 160-161; **P. MONETA**, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 90-95; **A. PROTO PISANI**, *I provvedimenti patrimoniali nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in F. Cipriani (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 136-137; **V. STARACE**, *Sul diritto applicabile al matrimonio concordatario nel giudizio italiano di annullamento e sull'ammissibilità della delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio di cui sia stato pronunciato il divorzio in Italia*, in F. Cipriani (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 155-157; **R. VACCARELLA**, in *Discussioni*, in S. Bordonali, A. Palazzo (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, cit., p. 647-648; **G.B. VARNIER**, *I limiti del nuovo matrimonio concordatario*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 730-736.



e coloro i quali, al contrario, sostengono che, nonostante la mancata reiterazione della disposizione contenuta nel Concordato lateranense, la disciplina non abbia subito mutamenti sotto il profilo considerato, essendo tuttora preclusa al giudice statale la cognizione delle questioni relative alla validità dei matrimoni canonici trascritti²⁹. Non mancano poi i fautori di una tesi apparentemente intermedia, che propugna il venir meno della riserva di giurisdizione limitando tuttavia il sindacato del giudice italiano alle sole questioni concernenti la validità della trascrizione del matrimonio, con esclusione di qualsiasi ingerenza in

²⁹ Nel senso del permanere della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici e dell'impossibilità per il giudice statale di conoscere della validità dei matrimoni concordatari: **G. BACCARI**, *Considerazioni sul Protocollo addizionale al nuovo testo concordatario*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 441; **M. CANONICO**, *Brevi note sulla riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici dopo la sentenza n. 421/1993 della Corte Costituzionale*, nota a C. Cost. 1 dicembre 1993 n. 421, in *Dir. famiglia*, 1994, pp. 498-513; **ID.**, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'evoluzione del diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 115-147; **ID.**, *L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., pp. 49-75, in particolare pp. 67-75; **G. CAPUTO**, *L'efficacia civile della giurisprudenza ecclesiastica matrimoniale*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., pp. 302-303; **M.E. CASELLATI ALBERTI**, *Riserva della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale ed esigenze di libertà*, in **AA.VV.**, *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, vol. I, Mucchi, Modena, 1989, pp. 329-351, e in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, pp. 301-316; **R. COPPOLA**, *Bilancio della revisione concordataria*, in *Riv. scien. rel.*, 1988, p. 287; **L. DE LUCA**, *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale: esclusiva o concorrente?*, in *Dir. eccl.*, 1985, I, pp. 312-319, in particolare p. 315; **ID.**, in S. Berlingò, V. Scalisi (a cura di), *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 221-225; **S. GHERRO**, *ibidem*, pp. 175-198; **ID.**, *"Accordo di modificazioni del Concordato lateranense" e giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici. Considerazioni a prima lettura*, in *Dir. eccl.*, 1985, I, pp. 449-465 e in **AA.VV.**, *Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 213-229; **ID.**, *L'efficacia civile della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., pp. 322-325; **G. LEZIROLI**, *Il problema concordatario del matrimonio. Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte di Cassazione, 13 febbraio 1993, n. 1824*, in *Dir. eccl.*, 1994, I, pp. 1054-1064; **G. LO CASTRO**, *Competenza delibatoria e competenza diretta del giudice dello Stato sui matrimoni canonici trascritti (Rileggendo un libro di S. Domianello)*, *ivi*, pp. 1068-1069; **ID.**, in S. Berlingò, V. Scalisi (a cura di), *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 55-79, in particolare pp. 59-69; **G. MANTUANO**, *"Ordine proprio" della Chiesa e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in **AA.VV.**, *Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 333-375, e in *Dir. eccl.*, 1985, I, pp. 569-611; **A. PALAZZO**, in S. Berlingò, V. Scalisi (a cura di), *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 148-150; **C. PUNZI**, *Il riparto di giurisdizione in materia matrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, I, pp. 563-577; **A. TALAMANCA**, *La disciplina dei matrimoni canonici con effetti civili: la riserva di giurisdizione al vaglio di dottrina e giurisprudenza*, in *Dir. eccl.*, 1994, I, pp. 908-927; **M. TEDESCHI**, in S. Berlingò, V. Scalisi (a cura di), *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 324-328, 332-333; **C. TRICERRI**, *Nullità del matrimonio concordatario*, in *Giovani avvocati*, XXVI, n. 3, luglio 1993, pp. 18-19, p. 48.



ordine alla validità originaria del vincolo, che resta in tal modo esclusivo appannaggio dei tribunali ecclesiastici³⁰. Appare evidente come tale ultima ipotesi ermeneutica, nonostante parta dal presupposto dell'avvenuta soppressione della riserva, finisca in definitiva per convalidare l'assunto opposto, in quanto attribuisce in maniera esclusiva alla giurisdizione della Chiesa la cognizione della validità originaria dei matrimoni contratti secondo le previsioni concordatarie, lasciando allo Stato il sindacato sulla trascrizione e sugli effetti civili del vincolo coniugale, ambito di competenza che coincide con quanto già di spettanza del giudice civile anteriormente all'Accordo di Villa Madama, cioè in regime di riserva di giurisdizione. Le incertezze interpretative peraltro non riguardano la sola dottrina ma si estendono anche alla giurisprudenza, che risulta divisa sia a livello di giudici di merito³¹ sia nelle magistrature superiori. Da un lato infatti la Corte Costituzionale nella sentenza 1° dicembre 1993 n. 421, sebbene in maniera non vincolante trattandosi di pronuncia di inammissibilità, ha considerato tuttora vigente ed operante la riserva di giurisdizione a favore dei

³⁰ In tal senso, seppur con sfumature diverse fra loro, **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 465-470; **ID.**, *Il concorso di giurisdizioni sul matrimonio cd. concordatario*, in *Giust. civ.*, 1993, I, pp. 877-882; **ID.**, *Giurisdizione dello Stato e giurisdizione ecclesiastica nell'esperienza giuridica*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, pp. 980-987; **ID.**, *"Principi supremi", ordine pubblico italiano e (auspicata) parità tra divorzio e nullità canonica del matrimonio*, in F. Cipriani (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., p. 69; **ID.**, *Relazione conclusiva*, *ivi*, p. 251; **ID.**, *Sentenze ecclesiastiche e giurisdizione dello Stato sul matrimonio "concordatario" nell'Accordo 18 febbraio 1984 fra l'Italia e la Santa Sede*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, pp. 415-424; **L. DE LUCA**, in S. Berlingò, V. Scalisi (a cura di), *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., p. 229; **R. BOTTA**, *L'esegesi del silenzio (Nuovo Concordato e riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio)*, in S. Bordonali, A. Palazzo (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, cit., pp. 682-684; **ID.** (a cura di), *Matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato*, il Mulino, Bologna, 1993, pp. 67-86; **V. SCALISI**, in S. Berlingò, V. Scalisi (a cura di), *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 233-262.

³¹ Nei rari casi in cui sono stati chiamati a valutare direttamente la validità di matrimoni canonici trascritti, i giudici di merito in un primo tempo si sono dichiarati privi di giurisdizione, considerando ancora vigente la riserva a favore dei tribunali ecclesiastici. In tal senso, Trib. Catania 13 ottobre 1987, in *Dir. famiglia*, 1988, p. 369; Trib. Napoli 27 gennaio 1989, in *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 153, nota di **V. TOZZI**; Trib. Roma 16 febbraio 1989, in *Dir. eccl.*, 1990, II, p. 94; Trib. Napoli 22 aprile 1989, in *Foro it.*, 1989, I, col. 3480, nota di **F. CIPRIANI**. In un secondo momento si sono avute decisioni di opposto tenore, sul dichiarato presupposto di dover riconoscere ai coniugi la libertà di scelta non solo nel momento genetico del vincolo riguardo alla forma di celebrazione, ma anche all'atto della eventuale contestazione della validità del matrimonio, con conseguente facoltà di opzione fra giurisdizione canonica e civile. In simile prospettiva, Trib. Benevento 13 febbraio 1990, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1992, II, p. 315; Trib. Padova 7 gennaio 1995, in *Giust. civ.*, 1995, I, pp. 2239-2248, nota **L. GRAZIANO**.



tribunali ecclesiastici, sul presupposto che il matrimonio canonico, il quale ottiene efficacia civile mediante la trascrizione, rimane regolato quanto al momento genetico dal diritto canonico, con la conseguenza che

“su quell’atto, posto in essere nell’ordinamento canonico e costituente presupposto degli effetti civili, è riconosciuta la competenza del giudice ecclesiastico. Coerentemente con il principio di laicità dello Stato (sentenza n. 203 del 1989), in presenza di un matrimonio che ha avuto origine nell’ordinamento canonico e che resta disciplinato da quel diritto il giudice civile non esprime la propria giurisdizione sull’atto di matrimonio, caratterizzato da una disciplina conformata nella sua sostanza all’elemento religioso, in ordine al quale opera la competenza del giudice ecclesiastico. Il giudice dello Stato esprime la propria giurisdizione sull’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, attraverso lo speciale procedimento di delibazione regolato dalle stesse norme dell’Accordo in modo ben più penetrante che nella disciplina del Concordato. Permane inoltre pienamente, secondo i principi già fissati dalla Corte, la giurisdizione dello Stato sugli effetti civili”.

L’orientamento della Consulta si contrappone nettamente all’interpretazione fornita sul punto dalla Corte di Cassazione la quale, dopo aver incidentalmente affermato l’avvenuta abrogazione della riserva di giurisdizione e la conseguente competenza del giudice statale a conoscere della validità di matrimoni canonici trascritti³², ha ribadito tale indirizzo con la sentenza 13 febbraio 1993 n. 1824, pronunciata a sezioni unite. La soluzione fa leva sull’argomento dell’avvenuta abrogazione, ad opera dell’art. 13 dell’Accordo di Villa Madama, delle norme del Concordato lateranense non riprodotte nel nuovo testo, e dunque anche della disposizione che prevedeva la riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale³³.

³² Cass. 5 febbraio 1988 n. 1212, in *Dir. famiglia*, 1988, p. 1263, nota di **S. GHERRO**; Cass. 1 marzo 1988 n. 2164, in *Foro it.*, 1990, I, col. 247, nota di **F. CIPRIANI**, e in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 1141, nota di **F. FINOCCHIARO**.

³³ Si legge nella menzionata decisione che «è vero che lo Stato riconosce alla Chiesa l’esercizio della giurisdizione in materia ecclesiastica (art. 2, n. 1) e attribuisce effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico (art. 8, n. 2). Ma nell’accordo del 1984 non si rinviene una disposizione che sancisca il carattere esclusivo della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, quale era contenuto nell’art. 34 del concordato del 1929 ... È anche vero che l’art. 4, lett. b, del protocollo addizionale stabilisce – peraltro solo con riferimento al n. 2 dell’art. 8, concernente la delibazione, ed ai fini dell’applicazione degli art. 796 e 797 c.p.c. – che “si dovrà tener conto della specificità dell’ordinamento canonico”, e, in particolare, che “i richiami della legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio s’intendono fatti al diritto canonico”; che “si considera sentenza passata in giudicato quella che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico”; e che “in ogni caso non si procederà al



Per quanto concerne l'applicabilità della previsione di cui all'art. 797, n. 5, c.p.c., risulta evidente che, ove si accolga la tesi della sopravvivenza della riserva a favore della giurisdizione ecclesiastica, non sarà possibile accettare la prospettiva di una sentenza italiana che, dichiarando la validità del matrimonio, possa impedire l'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo coniugale. Al contrario, se si accetta il venir meno dell'esclusività, in regime di concorso di giurisdizioni ben potrebbe il giudice statale aver emanato un provvedimento del genere ipotizzato, preclusivo del riconoscimento della statuizione canonica di segno contrario.

L'art. 797, n. 6, c.p.c. per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica richiede che non sia *"pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera"*, precisazione che nel nostro caso va intesa nel senso di anteriorità rispetto all'esecutività della pronuncia canonica di nullità matrimoniale.

La norma conferisce una prevalenza alla giurisdizione italiana su

*riesame del merito". Tuttavia, ciò rappresenta il massimo di quanto lo Stato ha ritenuto di poter sacrificare della sua sovranità, che per ogni altro verso viene, invece, riaffermata ... In questa nuova logica risulta chiaro il significato da attribuire all'art. 13 dell'accordo, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni del concordato (del 1929), non riprodotte nel nuovo testo, sono abrogate, facendosi salvo soltanto quanto previsto dall'art. 7, n. 6, non riguardante la materia matrimoniale. La norma vuol dire che il massimo del sacrificio delle proprie prerogative, consentito da ciascuna parte, è quello che risulta espressamente dall'accordo, oltre al quale non è possibile ammetterne altri ... Pertanto, poiché l'art. 8, n. 2, dell'accordo di revisione riproduce, sia pure con rilevanti modificazioni, le disposizioni dell'art. 34 relative alla deliberazione, ma non anche quella contenente la riserva di giurisdizione ai tribunali ecclesiastici delle cause concernenti la nullità del matrimonio, quest'ultima disposizione è rimasta abrogata ai sensi dell'art. 13 ... tanto che non è stato più necessario che la Santa Sede consentisse ai tribunali civili il giudizio sulle cause di separazione personale ...». Va precisato che la decisione è stata pronunciata in sede di regolamento preventivo di giurisdizione e, per risolvere il problema del possibile conflitto fra le due giurisdizioni, quella ecclesiastica e quella statale, entrambe considerate competenti in materia, propone il criterio della prevenzione, nel senso che dovrebbe prevalere la competenza del giudice preventivamente adito. L'adozione di tale criterio è tuttavia criticata anche dalla dottrina che condivide la tesi del concorso, sul presupposto che il sistema invocato dalla Cassazione può funzionare solo nei rapporti fra giudici del medesimo ordinamento, non anche nell'ipotesi di pendenza della lite davanti ad organi appartenenti a diversi ordinamenti, in quanto *"se e finché un coniuge non chiede la deliberazione della sentenza ecclesiastica di nullità, le due giurisdizioni si ignorano a vicenda"* (F. CIPRIANI, in S. Berlingò, V. Scalisi (a cura di), *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 209-212, in particolare p. 211). Nello stesso senso R. Botta (a cura di), *Matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato*, cit., p. 72-73. Anche G. LEZIROLI, *Il problema concordatario del matrimonio. Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte di Cassazione, 13 febbraio 1993, n. 1824*, cit., pp. 1062-1063, non sembra condividere appieno la soluzione proposta dal giudice di legittimità.*



quella straniera (o comunque esterna), sia per ragioni di economia processuale prevenendo l'inutile duplicazione dei procedimenti, sia per evitare ancora una volta la possibilità di contrasto di giudicati. Nella materia in questione, la delibazione di una sentenza canonica di nullità del matrimonio verrebbe preclusa dalla pendenza di un analogo giudizio (fra le stesse parti ed avente ad oggetto la validità originaria del vincolo coniugale) dinanzi all'autorità giudiziaria statale, ipotesi che evidentemente risente solo in parte della soluzione adottata in tema di esclusività o concorso della giurisdizione sui matrimoni canonici trascritti, in quanto la pur ritenuta incompetenza del giudice statale in materia non escluderebbe comunque la possibilità di introdurre un procedimento in tal senso, sebbene destinato a concludersi con una pronuncia di carenza di giurisdizione ma nel frattempo ostativo alla delibazione della pronuncia ecclesiastica sul medesimo oggetto.

L'ultimo punto dell'art. 797 c.p.c. prescrive che la sentenza da delibare, nel nostro caso la pronuncia canonica di nullità matrimoniale, non contenga "*disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano*", aspetto sul quale merita soffermarsi in maniera specifica.

6 – Il requisito del mancato contrasto con l'ordine pubblico

Secondo quanto sopra accennato, a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1982 l'attribuzione di efficacia civile alle pronunce canoniche di invalidità del vincolo è subordinata alla verifica del mancato contrasto delle stesse con l'ordine pubblico internazionale italiano, inteso come il nucleo di principi che costituiscono l'essenza dell'ordinamento e risultano come tali irrinunciabili ed inderogabili³⁴.

Sotto questo profilo, a parte le ipotesi dei cosiddetti impedimenti tipicamente confessionali, in cui la nullità discende dall'esistenza di situazioni del tutto peculiari che non trovano assolutamente riscontro nell'ordinamento civile, quali la disparità di religione, l'ordine sacro ed il voto pubblico di castità³⁵, negli altri casi di invalidità del vincolo

³⁴ Nella sentenza n. 18 del 1982 la Corte Costituzionale ha definito l'ordine pubblico come l'insieme delle "*regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società*".

³⁵ Nelle ipotesi considerate si tratta di situazioni che hanno esclusiva rilevanza sotto il profilo spirituale, restando al contrario del tutto indifferenti per l'ordinamento civile, che non potrebbe interessarsi della fede religiosa di un soggetto, né dei suoi impegni di tipo spirituale, non potendo lo Stato far dipendere la validità o gli effetti civili di un matrimonio dall'appartenenza confessionale dell'interessato o dalle sue promesse ed impegni sul piano religioso.



previsti dalla normativa canonica la giurisprudenza italiana ritiene in linea di massima che non siano ravvisabili ragioni di contrasto con l'ordine pubblico³⁶, salve le puntualizzazioni effettuate riguardo alla simulazione posta in essere da una sola delle parti.

Per quanto attiene alla cosiddetta simulazione unilaterale, l'orientamento della Corte di Cassazione, ormai consolidato, prevede l'ascrizione della buona fede in materia matrimoniale nel novero dei principi di ordine pubblico³⁷. Tale interpretazione, non esente da critiche³⁸, impedisce in linea di principio, fatti salvi i correttivi di cui si

³⁶ Sono state ad esempio ritenute riconoscibili le nullità dichiarate dalla giustizia canonica per incapacità psichica (Cass. 7 aprile 2000 n. 4387, 7 aprile 1997 n. 3002, 12 gennaio 1988 n. 140, 5 novembre 1987 n. 8151, 4 giugno 1987 n. 4889, 1 agosto 1986 n. 4910, 18 dicembre 1984 n. 6621), violenza e timore (Cass. 13 settembre 2002 n. 13428, 19 febbraio 1991 n. 1709, 1 agosto 1986 n. 4908, 5 luglio 1984 n. 3944), errore (Cass. 26 maggio 1987 n. 4707), impotenza (Cass. 18 febbraio 1985 n. 1376). Solo nel caso della condizione sembra essersi fatto riferimento alla necessità della conoscenza o conoscibilità dell'apposizione di tale elemento accidentale da parte dell'altro nubente (Cass. 6 marzo 2003 n. 3339, 11 giugno 1997 n. 5243, 6 settembre 1985 n. 4644). Non può tuttavia sottacersi che Cass. sez. un. 18 luglio 2008 n. 19809 ha ritenuto che *"l'errore, se indotto da dolo ... se accertato come causa di invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dare luogo al riconoscimento di questa in Italia solo se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell'altro nubente. Appare, quindi, in contrasto assoluto con il nostro ordine pubblico interno la rilevanza, sulla formazione del volere dei nubenti, data in sede canonica ad un errore soggettivo ..."*.

³⁷ L'autorevole pronuncia antesignana di tale impostazione sembra essere Cass. sez. un. 1 ottobre 1982 n. 5026, cui si sono uniformate le pronunce successive.

³⁸ **P. CONSORTI**, *La tutela della buona fede come principio di ordine pubblico nelle sentenze di nullità del matrimonio canonico*, in *Dir. eccl.*, 1985, II, pp. 163-164, parla di *"... equivoco ... di considerare la buona fede come criterio per determinare la validità o l'invalidità del matrimonio ... Infatti la tutela della buona fede nell'ambito del rapporto matrimoniale come criterio di validità del rapporto stesso, non è considerata neanche nel nostro ordinamento ..."*. Non diversi i rilievi di **F. UCCELLA**, *Sentenze canoniche di nullità matrimoniale e ordine pubblico italiano: prime riflessioni*, in *Dir. eccl.*, 1986, I, p. 556 e segg., il quale conclude per *"l'impossibilità di fare assurgere questo principio a livello di elemento costitutivo dell'ordine pubblico italiano in re matrimoniali"* (p. 571), ragione per cui *"non sembra proponibile la emersione della buona fede e dell'affidamento del coniuge in tema di elementi idonei a dare concretezza all'ordine pubblico in materia matrimoniale"* (p. 577). Anche **F. FINOCCHIARO**, *"Principi supremi"*, *ordine pubblico italiano e (auspicata) parità tra divorzio e nullità canonica del matrimonio*, in F. Cipriani (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 70-71, afferma: *"L'errore di fondo della Cassazione, mi dispiace dirlo, è di aver ritenuto che la buona fede sia un principio di ordine pubblico nel settore del matrimonio. Ricordo che, molti anni fa, un illustre civilista, Giuseppe Stolfi, in un saggio pubblicato sugli studi in onore di Antonio Segni, diceva che volentieri egli avrebbe travasato la buona fede nei rapporti personali; solo che in tali rapporti la buona fede non funziona; essa conta molto nei rapporti contrattuali, nei rapporti in cui si fa questione del mio e del tuo, ma non ha spazio nei rapporti di famiglia, non conta nei rapporti fra padre e*



dirà, il riconoscimento delle pronunce di invalidità matrimoniale fondate su simulazione posta in essere da un solo coniuge, in ragione della paventata necessità di tutelare l'affidamento dell'altra parte in ordine alla validità del vincolo coniugale³⁹.

In effetti, la considerazione della buona fede in materia matrimoniale come principio di ordine pubblico appare del tutto opinabile, non trovando specifico riscontro nel dato legislativo, che offre anzi dati in senso contrario laddove, agli artt. 128, 129 e 129-bis del Codice civile, disciplinando l'ipotesi del matrimonio putativo e le conseguenze della buona e mala fede dei coniugi, prevede espressamente la possibilità che, nonostante la buona fede di una o di entrambe le parti, il vincolo possa essere dichiarato invalido. Ed allora non si comprende come la buona fede di un coniuge, che per esplicita disposizione normativa non preclude l'invalidità del matrimonio, possa tuttavia impedire il riconoscimento della nullità pronunciata in sede canonica. Se infatti la buona fede del coniuge non responsabile della nullità del matrimonio e la tutela del suo affidamento valessero davvero come principi di ordine pubblico, i medesimi elementi dovrebbero impedire anche al giudice statale la declaratoria di invalidità del matrimonio civile, al pari di quanto la Cassazione pretende per la delibazione delle sentenze canoniche, posto che un principio è ritenuto di ordine pubblico quando rappresenta un elemento irrinunciabile per un dato ordinamento, ragione per cui deve valere ed operare in tutte le situazioni non potendo subire deroghe di sorta, che ne smentirebbero l'anzidetta qualifica.

*figlio non conta nei rapporti fra marito e moglie". Ha invece accolto favorevolmente la valutazione giurisprudenziale della buona fede in materia matrimoniale come principio di ordine pubblico V. CARBONE, *La giurisprudenza della Cassazione sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in F. Cipriani (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 20-21. Della medesima opinione sembra essere anche P. MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, cit., pp. 147-148, secondo cui "mentre il diritto canonico, basandosi sull'assoluta necessità del consenso matrimoniale ("qui nulla humana potestate suppleri valet", come si ripete tradizionalmente), considera in ogni caso nullo il matrimonio quando manchi, anche da parte di uno solo dei nubendi, un'adeguata volontà matrimoniale, il diritto civile, pur accogliendo anch'esso una concezione del matrimonio essenzialmente fondata sulla volontà dei due contraenti, dà spazio alla tutela di altri interessi, soprattutto a quello derivante dall'affidamento che ognuno dei coniugi abbia fatto in un matrimonio normalmente valido ...".*

³⁹ Fra le numerose pronunce in tal senso: Cass. 10 novembre 2006 n. 24047, 7 dicembre 2005 n. 27078, 28 gennaio 2005 n. 1822, 19 novembre 2003 n. 17535, 16 luglio 2003 n. 11137, 6 marzo 2003 n. 3339, 12 luglio 2002 n. 10143, 28 marzo 2001 n. 4457, 8 gennaio 2001 n. 198, 16 maggio.2000 n. 6308, 10 giugno 1987 n. 5051, 13 gennaio 1987 n. 142, 22 dicembre 1986 n. 7834, 13 ottobre 1986 n. 5986.



Si deve del resto considerare che la normativa degli artt. 128 e segg. c.c. è applicabile ai casi di invalidità del matrimonio canonico trascritto, secondo quanto ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 329 del 2001⁴⁰, con la conseguenza che da un lato la giurisprudenza statale pretende che la buona fede valga ad impedire il riconoscimento della pronuncia ecclesiastica di nullità del vincolo, dall'altro lato il dato legislativo considera invece il medesimo elemento come presupposto per il sorgere di conseguenze derivanti proprio dall'invalidità del matrimonio, ovvero da ciò che la buona fede secondo la ricordata giurisprudenza dovrebbe precludere.

Al di là delle possibili censure sul piano teorico, l'assunto giurisprudenziale della buona fede in materia matrimoniale come principio di ordine pubblico ingenera conseguenze ancor più criticabili in sede applicativa. La Corte di Cassazione infatti, dopo aver adottato il criterio della necessaria tutela dell'affidamento, ha affermato che si possa tuttavia addivenire al riconoscimento della pronuncia di nullità per simulazione unilaterale qualora il coniuge non simulante all'epoca delle nozze fosse a conoscenza delle altrui intenzioni escludenti⁴¹, ovvero avrebbe potute conoscerle usando l'ordinaria diligenza⁴². Ciò

⁴⁰ Nella ricordata pronuncia i Giudici della Consulta hanno escluso che la diversità delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla pronuncia di nullità rispetto a quelle che discendono dal divorzio possa essere qualificata come disparità di trattamento, sul presupposto che *"le due fattispecie della nullità del matrimonio e del divorzio presentano elementi di diversità non meramente formali, ma sostanziali. L'una si fonda – tanto nell'ordinamento civile quanto in quello canonico, sia la causa di nullità prevista da entrambi o da uno solo di essi – sulla constatazione giudiziale di un difetto originario dell'atto. L'altro, viceversa, si fonda, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 898 del 1970, sull'accertamento, ad opera del giudice, "che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3", e quindi presuppone una crisi dello svolgimento del rapporto coniugale. La diversità strutturale delle due fattispecie vale di per sé ad escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto, a cagione di essa, non è costituzionalmente necessario che le situazioni di declaratoria della nullità canonica alle quali fanno riferimento i rimettenti debbano ricevere lo stesso trattamento che l'ordinamento assegna alla disciplina delle conseguenze patrimoniali della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (o dello scioglimento del matrimonio civile)"*.

⁴¹ In tal senso, ad esempio, le sentenze della Corte di Cassazione 15 dicembre 1987 n. 9297, 10 giugno 1987 n. 5051, 22 dicembre 1986 n. 7834, 7 maggio 1986 n. 3064, 9 dicembre 1985 n. 6215, 4 dicembre 1985 n. 6064, 15 novembre 1985 n. 5599, 19 marzo 1985 n. 2025, 21 gennaio 1985 n. 192, 15 ottobre 1984 n. 5166, 17 novembre 1983 n. 6862, 28 gennaio 1983 n. 770, 24 dicembre 1982 n. 7128, 1 ottobre 1982 n. 5026.

⁴² Cfr., fra le altre, Cass. 10 novembre 2006 n. 24047, 7 dicembre 2005 n. 27078, 16 luglio 2003 n. 11137, 12 luglio 2002 n. 10143, 8 gennaio 2001 n. 198, 16 maggio 2000 n. 6308, 2 dicembre 1993 n. 11951, 13 ottobre 1986 n. 5986, 18 ottobre 1984 n. 5261, 13 giugno 1984 n. 3535, 10 maggio 1984 n. 2855, 3 maggio 1984 n. 2688.



perché nella prima ipotesi, ovvero nel caso della effettiva conoscenza, si realizzerebbe secondo la giurisprudenza una sorta di accordo simulatorio, tale da far venir meno la buona fede del non simulante; nell'ipotesi invece di colposa ignoranza non vi sarebbe incolpevole affidamento sulla validità del matrimonio. In entrambe le situazioni verrebbero dunque meno le ragioni di contrasto con l'ordine pubblico. In tal modo si demanda al giudice della delibazione il compito di accertare la conoscenza-conoscibilità della simulazione, vertendosi in tema di volontà interna che di per sé incontra comprensibili difficoltà probatorie e valutative, accresciute dalle limitazioni imposte dalla Cassazione ai poteri istruttori delle Corti d'Appello in sede di delibazione di sentenze ecclesiastiche⁴³.

Il punto che suscita maggiori riserve è costituito dalla posizione che, pur partendo dalla configurazione della buona fede e dell'affidamento come principi di ordine pubblico idonei ad impedire la delibazione delle nullità per simulazione unilaterale, ritiene tuttavia che le ragioni di tutela vengano meno qualora il coniuge interessato, quello cioè non simulante, rinunci a far valere le proprie ragioni, non

⁴³ La giurisprudenza prevalente ritiene che l'accertamento della conoscenza-conoscibilità dell'esclusione simulatoria posta in essere dall'altro contraente debba essere compiuto sulla esclusiva base delle risultanze della sentenza ecclesiastica e degli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, in quanto prodotti dalle parti. In tale ottica, ad esempio, Cass. 10 novembre 2006 n. 24047, 8 gennaio 2001 n. 198, 16 maggio 2000 n. 6308, 13 maggio 1998 n. 4802, 7 marzo 1998 n. 2530, 10 gennaio 1991 n. 188, 20 novembre 1985 n. 5711. Cass. 10 gennaio 1991 n. 189 ritiene addirittura che per l'accertamento della conoscenza-conoscibilità delle altrui intenzioni simulate debba farsi esclusivo riferimento alle risultanze della sentenza delibanda. In sostanza, mentre si demanda al giudice della delibazione di accertare una data circostanza (conoscenza o conoscibilità delle altrui intenzioni simulate) al fine di stabilire la conformità o meno della sentenza all'ordine pubblico, al contempo, paradossalmente, si impedisce al medesimo giudice, e soprattutto alle parti, di compiere effettiva attività istruttoria al riguardo, mentre gli elementi in proposito ravvisabili nella decisione canonica non possono essere risolutivi. Va infatti tenuto presente che l'accertamento della situazione psicologica del non simulante non rientra nelle specifiche attribuzioni del giudice ecclesiastico, tenuto soltanto a valutare se ad opera di uno o di entrambi i soggetti vi sia stata simulazione, a nulla rilevando la percezione o meno di essa ad opera della controparte. Ne deriva che, quand'anche la pronuncia dei tribunali della Chiesa contenesse riferimenti sul punto, questi non farebbero stato e non potrebbero risultare vincolanti per il giudice della delibazione. Né può trascurarsi che la invocata produzione degli atti del processo canonico è ostacolata dal divieto di consegna degli atti stessi alle parti, inserito nei regolamenti dei tribunali ecclesiastici italiani ed ora ribadito in via generale dall'art. 235 dell'istruzione *Dignitas connubii*. Per maggiori ragguagli in ordine a detto divieto si rinvia a **M. CANONICO**, *Note di commento all'Istruzione Dignitas connubii sul processo matrimoniale canonico*, cit., pp. 58-59.



opponendosi al riconoscimento della sentenza ecclesiastica o addirittura invocandolo egli stesso⁴⁴. A ben vedere, simile conclusione finisce per contraddire il presupposto di partenza, ovvero la qualificazione della buona fede e dell'affidamento incolpevole come principi di ordine pubblico. Infatti, se si afferma che un determinato valore è meritevole di tutela *erga omnes*, è perché lo si reputa un principio essenziale e fondante dell'ordinamento giuridico, sì da necessitare di protezione sempre e comunque, a prescindere dalla volontà e dai desideri dei soggetti di volta in volta interessati. L'ordine pubblico è appunto per definizione indisponibile, cioè sottratto all'autonomia privata la quale, per quanto vasta possa essere, non può mai andare contro norme e principi imperativi, posti a garanzia di valori superiori della collettività, che in quanto tali non tollerano deroghe ed eccezioni, neppure su accordo dei soggetti interessati, i quali non hanno evidentemente la disponibilità di beni che attengono alla sfera pubblica. Si comprende allora come la conformità di una sentenza all'ordine pubblico debba essere valutata in base ai contenuti del provvedimento oggetto d'esame e non possa dipendere dall'atteggiamento processuale delle parti, o meglio di una di esse, a meno di voler accettare che la medesima decisione possa essere nello stesso tempo conforme o contraria al requisito di cui trattasi a seconda soltanto delle richieste del coniuge non simulante, il quale in tal modo finisce per essere arbitro unico delle sorti del giudizio di delibazione, con il potere di imporre la propria scelta alla controparte, al giudice ed all'intero ordinamento, in una materia che per giunta involge questioni di stato, aventi certamente rilevanza pubblica⁴⁵.

Non può comunque trascurarsi che la nozione di ordine pubblico in relazione al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità

⁴⁴ Fra i pronunciamenti della Cassazione in tal senso: 11 novembre 2005 n. 21865, 7 dicembre 2005 n. 17078, 28 gennaio 2005 n. 1822, 2 marzo 2001 n. 3056, 28 marzo 2001 n. 4457, 22 ottobre 1999 n. 11863, 19 maggio 1995 n. 5548, 7 maggio 1986 n. 3057, 25 febbraio 1986 n. 1202, 13 gennaio 1987 n. 142, 7 maggio 1986 n. 3057, 25 febbraio 1986 n. 1202, 6 dicembre 1985 n. 6129, 6 dicembre 1985 n. 6128, 12 gennaio 1984 n. 243. Di segno contrario Cass. 14 novembre 1984 n. 5749, secondo cui la sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione unilaterale di un elemento essenziale del matrimonio non manifestata all'altro coniuge contrasta in ogni caso con l'ordine pubblico italiano, restando sottratta alla disponibilità ed all'iniziativa delle parti la relativa incidenza sulla pronuncia di delibazione.

⁴⁵ È il caso di ricordare che l'atteggiamento processuale del coniuge convenuto nel giudizio di delibazione può essere condizionato da fattori esterni, quale il timore di perdere a seguito del riconoscimento della nullità matrimoniale le provvidenze economiche già conseguite in sede di separazione o divorzio, con il risultato di poter falsare l'accertamento dei requisiti per l'attribuzione di efficacia civile alla pronuncia canonica.



matrimoniali risulta ora rivisitata da Cass. sez. un. 18.7.08 n. 19809⁴⁶, che a proposito delle differenze esistenti fra la disciplina canonica e quella civile distingue una incompatibilità assoluta, sussistente

“allorché i fatti a base della disciplina applicata nella pronuncia di cui si è chiesta la esecutività e nelle statuizioni di questa, anche in rapporto alla causa petendi della domanda accolta, non sono in alcun modo assimilabili a quelli che in astratto potrebbero avere rilievo o effetti analoghi in Italia”, mentre “l’incompatibilità con l’ordine pubblico interno va qualificata invece “relativa”, quando le statuizioni della sentenza ecclesiastica, eventualmente con la integrazione o il concorso di fatti emergenti dal riesame di essa ad opera del giudice della delibazione, pur se si tratti di circostanze ritenute irrilevanti per la decisione canonica, possano fare individuare una fattispecie almeno assimilabile a quelle interne con effetti simili”.

Sulla base di detta diversificazione le Sezioni Unite sanciscono il principio generale secondo cui *“impediscono l’esecutività in Italia della sentenza “ecclesiastica” solo le incompatibilità assolute, potendosi superare quelle relative, per il peculiare rilievo che lo Stato si è impegnato con la Santa Sede a dare a tali pronunce”.* Il presupposto da cui parte la Cassazione pare essere la volontà di attribuire un trattamento di favore al riconoscimento delle pronunce canoniche di nullità matrimoniale, in

⁴⁶ La sentenza è pubblicata in *Dir. famiglia*, 2008, p. 1874, con nota di **M. CANONICO**, *Sentenze ecclesiastiche ed ordine pubblico: l’ultimo vulnus inferto al Concordato dalle Sezioni Unite (ivi, pp. 1895-1931)*. Cfr. altresì, al riguardo, **F. ALICINO**, *Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità e limiti di ordine pubblico interno: le ultime indicazioni delle sezioni unite*, in *Dir. eccl.*, 2008, pp. 307-327; **ID.**, *L’altra “faccia” della specificità del matrimonio canonico (a proposito di Cassazione, Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), marzo 2009, pp. 1-24; **N. BARTONE**, *Il pronunciato incostituzionale della (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione, a sez. un. civ., del 18 luglio 2008 n. 19809*, in *Dir. famiglia*, 2009, pp. 577-585; **ID.**, *Pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale cit.*, ottobre 2008, p. 1-11; **S. BARTONE**, *Il diverso trattamento del matrimonio religioso e delle Religioni nella sentenza sull’Ordine Pubblico delle Sezioni Unite Civili n. 19809/08*, in *Diritto e religioni*, n. 7, 2009/1, pp. 696-708; **A.M. DE TULLIO**, *Non delibabile la sentenza di annullamento se l’infedeltà è precedente il matrimonio*, in *Guida al diritto*, 2008, n. 39, pp. 66-68; **P. DI MARZIO**, *Sezioni unite e limiti alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 2009, pp. 542-577; **F. FRANCESCHI**, *Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, dolo, ordine pubblico. Note in margine ad una recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, pp. 619-638; **E. GIARNIERI**, *Sulla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio per errore indotto da dolo*, in *Dir. famiglia*, 2010, pp. 21-32; **S. LA ROSA**, *Infedeltà prematrimoniale, errore sulla qualità del coniuge e delibazione della sentenza ecclesiastica*, in *Famiglia e dir.*, 2009, pp. 13-20.



ossequio all'espresso richiamo alla specificità dell'ordinamento della Chiesa contenuto nella normativa pattizia⁴⁷. Il risultato cui perviene la decisione sembra però orientato in senso opposto rispetto alle premesse da cui muove il ragionamento. In ogni caso gli assunti sopra riportati introducono elementi di incertezza nella valutazione della contrarietà delle sentenze all'ordine pubblico nel momento in cui fanno dipendere la soluzione del problema dall'apprezzamento della qualifica relativa o assoluta dell'eventuale incompatibilità di disciplina, apprezzamento che a questo punto rischia di dipendere da considerazioni di natura soggettiva.

Per concludere la trattazione dell'ordine pubblico è d'uopo ricordare come di recente Cass. 20.1.11 n. 1343 abbia ulteriormente complicato la situazione, ritenendo

“ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all'altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio”, sul presupposto che, “riferita a date situazioni invalidanti dell'atto di matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge”⁴⁸.

In altri termini, in contrasto con il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di rilevanza della convivenza

⁴⁷ Al punto 4, lett. *b*, del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama si dispone che, in tema di riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, “si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine”.

⁴⁸ La sentenza è pubblicata in *Dir. famiglia*, 2011, p. 711, con note di **M. CANONICO**, *La convivenza coniugale come preteso limite all'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale* (*ivi*, pp. 718-731), e di **P. DI MARZIO**, *A volte ritornano: la Cassazione ripropone la tesi che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere delibata dopo anni di convivenza dei coniugi* (*ivi*, p. p731-760); in *Guida al diritto*, 2011, n. 7, p. 70, con nota di **M. FINOCCHIARO**, *Sulla non contrarietà all'ordine pubblico si era già formato il giudicato interno* (*ivi*, pp. 73-77); in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, I, p. 341, con nota di **E. QUADRI**, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e convivenza coniugale: le recenti prospettive della giurisprudenza* (*ivi*, II, pp. 195-202). Cfr. altresì, in argomento, **J. PASQUALI CERIOLI**, *“Prolungata convivenza” oltre le nozze e mancata “delibazione” della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale (breve note a Cass., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (ci.), maggio 2011, pp. 1-12.



in relazione al riconoscimento delle nullità matrimoniali ecclesiastiche⁴⁹, la decisione in questione attribuisce in sostanza rilevanza alle limitazioni alla proponibilità dell'azione di annullamento previste dalla normativa civile (artt. 120, secondo comma; 121, terzo comma; 123, secondo comma, c.c.), trascurando tuttavia che in sede canonica la nullità è assoluta ed insanabile, con imprescrittibilità della relativa azione. D'altra parte, far dipendere l'efficacia civile della pronuncia di invalidità del vincolo coniugale dalla mancata coabitazione dei coniugi successiva al matrimonio equivale a negare in radice la possibilità di riconoscimento, mentre ancorare la delibabilità alla "*prolungata convivenza*" significa introdurre un elemento di valutazione temporale assolutamente discrezionale, a scapito della certezza del diritto.

Le ricordate prese di posizione della giurisprudenza statale possono essere lette come tentativi di limitare il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche. Ma non si può trascurare che la Repubblica italiana ha assunto precisi obblighi in sede concordataria ed in particolare nell'art. 8.2 dell'Accordo di Villa Madama si è espressamente impegnata a conferire efficacia civile alle pronunce canoniche di nullità matrimoniale alle condizioni ivi previste. Fra tali condizioni figura anche il limite dell'ordine pubblico, da intendere tuttavia in maniera restrittiva come ostacolo alla recezione di provvedimenti in contrasto con principi essenziali ed inderogabili del nostro ordinamento, come limite destinato ad operare in situazioni eccezionali, nelle quali si ravvisi una divergenza inaccettabile fra i contenuti dell'atto proveniente dall'ordinamento esterno e regole considerate fondamentali e che esigono necessario rispetto per la nostra società. Negli intenti delle Parti infatti il riconoscimento delle pronunce canoniche era destinato a trovare larga e generalizzata applicazione, come dimostra l'esplicito richiamo alla specificità dell'ordinamento canonico contenuto al punto 4 del Protocollo addizionale e volto

⁴⁹ Cass. 1 febbraio 2008 n. 2467, 10 maggio 2006 n. 10796, 12 luglio 2002 n. 10143, 7 aprile 2000 n. 4387, 7 aprile 1997 n. 3002, 11 febbraio 1991 n. 1405, 17 giugno 1990 n. 6552, 29 maggio 1990 n. 5026, 12 febbraio 1990 n. 1018, 17 ottobre 1989 n. 4166, 24 giugno 1989 n. 3099, sez. un. 20 luglio 1988 n. 4700, 20 luglio 1988 n. 4701, 20 luglio 1988 n. 4702 e n. 4703, 15 gennaio 1987 n. 241, 1 agosto 1986 n. 4916, 31 luglio 1986 n. 4897, 7 maggio 1986 n. 3064, 7 maggio 1986 n. 3057, 6 dicembre 1985 n. 6134, 4 dicembre 1985 n. 6064, 15 novembre 1985 n. 5601, 16 ottobre 1985 n. 5077, 10 aprile 1985 n. 2370, 18 febbraio 1985 n. 1376, 21 gennaio 1985 n. 192, 13 giugno 1984 n. 3535, 3 maggio 1984 n. 2678 e n. 2677. In materia di incapacità psichica negano rilevanza alla convivenza coniugale Cass. 18 febbraio 1985 n. 1370 e 12 aprile 1984 n. 2357. In senso contrario, a favore della rilevanza della convivenza quale motivo di contrasto con l'ordine pubblico, Cass. 14 gennaio 1988 n. 192, 3 luglio 1987 n. 5823, 18 giugno 1987 n. 5358, 18 giugno 1987 n. 5354, 13 giugno 1984 n. 3536, 19 maggio 1984 n. 1220.



appunto ad agevolare la delibazione delle sentenze ecclesiastiche rispetto al riconoscimento delle sentenze straniere. Al momento della stipulazione dell'Accordo di revisione concordataria lo Stato non ignorava i contenuti della legislazione matrimoniale canonica e le caratteristiche delle invalidità del vincolo in essa previste. Nonostante tali differenze rispetto alla legislazione civile, sulle quali non risulta che siano state sollevate riserve laddove figura al contrario la dichiarata accettazione della specificità della normativa della Chiesa, l'Italia si è impegnata a conferire efficacia alle sentenze ecclesiastiche, accettando in tal modo la prospettiva che le stesse potessero intervenire anche in situazioni diverse da quelle previste e consentite dalla normativa civile. Estendere l'ambito dell'ordine pubblico equivale a limitare o addirittura impedire il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche, in contrasto con le intenzioni espresse dalle Parti in sede pattizia.

7 – I provvedimenti economici provvisori

Altro punto meritevole di riflessione è quello relativo alle provvidenze economiche contemplate dalla normativa concordataria come possibile conseguenza della delibazione.

L'art. 8, secondo comma, dell'Accordo di Villa Madama prevede espressamente che

“la corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia”.

A prescindere dai problemi connessi alla diversità delle conseguenze derivanti dalla pronuncia di nullità rispetto a quella di cessazione degli effetti civili⁵⁰, e senza considerare la rilevanza che la

⁵⁰ Nell'ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto con maggiori disponibilità sotto il profilo economico-patrimoniale è tenuto agli obblighi scaturenti dall'art. 5, sesto comma, della L. 1° dicembre 1970 n. 898, che dispone: *“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”*, salva la possibilità su accordo delle parti di corresponsione dell'assegno in unica soluzione, che ove ritenuta equa dal tribunale esclude ulteriori richieste di contenuto economico (ottavo comma).



delibazione della sentenza ecclesiastica può esercitare su precedenti statuizioni in materia di separazione personale dei coniugi e divorzio⁵¹, interessa piuttosto sottolineare come la ricordata disposizione concordataria consenta espressamente la pronuncia di provvedimenti economici da parte del giudice della delibazione. Ma anche in tale ambito l'applicazione della normativa pattizia da parte della giurisprudenza statale si manifesta deficitaria. Risulta infatti che, nonostante le menzionate previsioni, la Corte di Cassazione riesca a

Si prevede inoltre la necessità di un criterio di adeguamento automatico di rivalutazione dell'assegno (comma settimo), la possibilità di garanzie reali o personali e procedure speciali per ottenere l'adempimento degli obblighi di mantenimento (art. 8), la possibilità di successivi adeguamenti della misura dell'assegno al mutare delle reciproche condizioni economiche o dei bisogni (art. 9, primo comma), l'attribuzione della pensione di reversibilità (art. 9, comma 2 e segg.), la facoltà del coniuge superstite di ottenere un assegno a carico dell'eredità del coniuge defunto (art. 9-bis), il diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge (art. 12-bis). Nel caso invece di declaratoria di nullità del vincolo le possibili conseguenze sono quelle, di minore portata, derivanti dagli art. 129 e 129-bis del Codice civile, ovvero dall'art. 8.2 dell'Accordo di Villa Madama, che prevedono il pagamento di una indennità o del mantenimento per tre anni, salvo il diritto agli alimenti.

⁵¹ La questione della sopravvivenza delle statuizioni patrimoniali contenute nelle pronunce del giudice statale al riconoscimento della sentenza ecclesiastica ha subito una interessante evoluzione sul piano degli orientamenti giurisprudenziali. Sino al 1993, e cioè sino a quando la Corte di Cassazione non ha accolto il principio della caduta della riserva di giurisdizione in materia matrimoniale a favore dei tribunali ecclesiastici (Cass. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824), poiché la statuizione del giudice statale in virtù del difetto di giurisdizione non poteva neppure implicitamente pronunciare e far stato in ordine alla validità originaria del vincolo, si considerava in maniera assolutamente costante che il giudicato di divorzio (ed a maggior ragione la pronuncia di separazione personale dei coniugi) non impedissero la successiva delibazione della nullità pronunciata dal giudice ecclesiastico (Cass. 9 ottobre 1974 n. 2724, 13 ottobre 1975 n. 3257, 29 ottobre 1975 n. 3988, 26 luglio 1977 n. 3347, 9 agosto 1977 n. 3638, 29 ottobre 1977 n. 5188, 28 ottobre 1978 n. 4927, 21 marzo 1980 n. 1905, 3 novembre 1988 n. 5923, 9 dicembre 1993 n. 12144), con conseguente integrale travolgimento delle statuizioni del giudice civile delle quali veniva meno il presupposto giuridico, costituito dall'esistenza di un valido vincolo coniugale. In epoca successiva, pur tenendosi fermo il principio che il precedente divorzio (salvo contenga, a seguito di specifiche eccezioni, espresse statuizioni in ordine alla validità del vincolo) non impedisce la delibazione della sentenza di nullità avendo i rispettivi giudizi e le relative pronunce oggetti distinti, non sono mancate decisioni che, nonostante il riconoscimento dell'invalidità originaria del vincolo coniugale, in qualche maniera hanno cercato di far salve le attribuzioni di natura patrimoniale a favore di uno dei coniugi contenute nella sentenza di divorzio su cui si sia formato il giudicato (In tal senso, pur con differenti motivazioni, Cass. 4 marzo 2005 n. 4795, 23 marzo 2001 n. 4202. Addirittura secondo Cass. 18 aprile 1997 n. 3345 la delibazione della sentenza ecclesiastica non impedisce la prosecuzione del giudizio civile per la determinazione dell'assegno di divorzio).



svuotare di effettivo contenuto il precetto normativo laddove considera che le provvidenze economiche di competenza della Corte d'Appello rivestano funzione strumentale e natura anticipatoria rispetto ai successivi necessari pronunciamenti definitivi del Tribunale. Si tratterebbe in tale prospettiva di una sorta di provvedimento d'urgenza, per la cui concessione viene dunque richiesta la dimostrazione, seppure sommaria, del diritto dell'interessato (*fumus boni juris*) e l'accertamento del pregiudizio che il tempo necessario al riconoscimento di tale diritto in via ordinaria potrebbe comportare (*periculum in mora*)⁵².

Tali assunti in pratica offrono alle Corti d'Appello il destro per evitare di statuire in tema di provvedimenti economici, con pronunce che peraltro vengono poi ritenute neppure impugnabili sul punto, trattandosi secondo la Cassazione di decisioni attinenti a provvedimenti di natura interinale e pertanto inidonei a conseguire efficacia di giudicato, con la conseguenza della non esperibilità del ricorso per cassazione,

“ammissibile soltanto nei confronti di provvedimenti giurisdizionali che siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, ossia attitudine ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (Cass. 17535/2003)”⁵³.

Non pare che lo stato di bisogno di un coniuge richieda approfondite dimostrazioni, soprattutto in sede provvisoria ed anticipatoria. Basti pensare al riguardo che in sede di separazione personale dei coniugi e di divorzio il Presidente del Tribunale sin dalla prima udienza è tenuto ad emanare analoghi provvedimenti, semplicemente sulla base delle allegazioni e produzioni degli interessati, salvo il pronunciamento definitivo del collegio in sentenza all'esito di eventuale più approfondita istruttoria.

Quanto poi al possibile pregiudizio nel ritardo, è sufficiente porre mente ai tempi della giustizia per rendersi conto di come, in situazione di effettiva indigenza, la normale durata di un processo potrebbe mettere a serio rischio la sopravvivenza del soggetto bisognoso, in attesa della pronuncia giudiziale.

Le ricordate indicazioni della Cassazione valgono tuttavia a far sì che in pratica le Corti di merito, almeno per quanto è dato sapere, non applichino il precetto normativo in questione. In tal modo non si realizza affatto la tutela della parte in buona fede, vittima dell'iniquo

⁵² In tal senso, ad esempio, Cass. 18 maggio 2007 n. 11654, 19 novembre 2003 n. 17535, 17 marzo 1998 n. 2852, 25 luglio 1992 n. 8982.

⁵³ Cass. 18 maggio 2007 n. 11654.



operato altrui, che pure viene addotta dalla giurisprudenza come motivo giustificativo dei limiti al riconoscimento delle nullità per simulazione unilaterale, e comunque finisce per risultare frustrato l'intento che ha indotto le Parti a prevedere la possibilità di provvedimenti economici accessori alla pronuncia di delibazione, ovvero evitare che il riconoscimento della nullità ecclesiastica possa lasciare improvvisamente un coniuge privo di mezzi di sussistenza.

8 – Considerazioni conclusive

Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ha subito nel tempo una significativa evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Le previsioni iniziali, contenute nel Concordato lateranense del 1929, sono state adeguate al nuovo assetto costituzionale con l'introduzione di un vero e proprio giudizio di delibazione, per permettere al giudice statale di verificare la rispondenza delle pronunce canoniche alle inderogabili esigenze dell'ordinamento italiano.

Ne è scaturita una possibilità di controllo che oggi si rivela addirittura superiore rispetto a quella prevista per le sentenze straniere, per le quali vige il principio del riconoscimento automatico senza di norma la necessità del vaglio giudiziale.

A fronte di simili garanzie, gli attuali orientamenti giurisprudenziali, relativi al ruolo della buona fede dei nubendi in tema di simulazione e accertamenti conseguenti, alla distinzione fra incompatibilità assolute e relative, alla possibile rilevanza della coabitazione successiva al matrimonio, oltre alla posizione di netta chiusura nei confronti del riconoscimento delle provvidenze economiche di natura provvisoria, rischiano di pregiudicare la piena attuazione degli impegni concordatari, frutto di decennali dibattiti dottrinali e sospirate conquiste giudiziarie, nonché di lunghe e ponderate trattative, che esigono il leale rispetto della volontà delle Parti contraenti.

Non si può trascurare che la frapposizione di indebiti ostacoli al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche si traduce in un danno a carico di individui che, già provati dalle dolorose vicissitudini di una fallimentare esperienza coniugale, legittimamente attendono almeno sul piano formale, per quanto possibile, una soluzione ai loro problemi.

In simile prospettiva v'è il rischio che qualcuno, accorgendosi che le sentenze ecclesiastiche si aprono con l'invocazione del nome di



Dio⁵⁴, possa sostenere che simile riferimento contrasti con il principio supremo di laicità dello Stato⁵⁵. Simile valutazione condurrebbe ad impedire il riconoscimento di tutte le decisioni canoniche, che rappresenta forse il fine recondito sottostante a certe posizioni di chiusura nei confronti della statuizioni ecclesiastiche. Di sicuro una soluzione del genere servirebbe ad eliminare alla radice ogni questione in tema di delibazione e di effetti della nullità sugli aspetti civili e patrimoniali del matrimonio, ma è altrettanto vero che l'intenzione delle Parti consacrata nelle disposizioni dell'Accordo di Villa Madama si muove in direzione opposta, ovvero consentire l'efficacia civile delle pronunce ecclesiastiche nella materia considerata ed anzi favorirla rispetto alla recezione delle sentenze straniere, visto che l'Italia al punto 4, lett. b, del Protocollo addizionale si è espressamente impegnata a "tener conto della specificità dell'ordinamento canonico" nella valutazione della riconoscibilità dei provvedimenti di cui trattasi.

⁵⁴ Sia il can. 1612, § 1, C.J.C. che l'art. 253, § 1, D.C., relativi ai requisiti formali e sostanziali della sentenza, prevedono che nell'intestazione, prima ancora dell'indicazione del giudice o del tribunale, il provvedimento contenga l'invocazione del nome di Dio.

⁵⁵ Il principio di laicità dello Stato, pur non rinvenibile espressamente nelle disposizioni della Carta fondamentale, è stato enucleato a partire dalla sentenza 11 aprile 1989 n. 203 dalla Corte Costituzionale, che lo ha ravvisato esistente in base al combinato disposto degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., qualificandolo addirittura come principio supremo dell'ordinamento costituzionale. Secondo la Consulta laicità dello Stato "non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose" (Sent. 14 novembre 1997 n. 329) e dunque a parere del Giudice delle leggi nell'ordinamento statale "hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi culture e tradizioni diverse" (Sent. 20 novembre 2000 n. 508). L'interpretazione della Corte Costituzionale, assolutamente costante dopo la pronuncia ricordata (Cfr. sentt. 25 maggio 1990 n. 259, 14 gennaio 1991 n. 13, 27 aprile 1993 n. 195, 1 dicembre 1993 n. 421, 5 maggio 1995 n. 149, 8 ottobre 1996 n. 334, 14 novembre 1997 n. 329, 20 novembre 2000 n. 508, 27 settembre 2001 n. 329, 9 luglio 2002 n. 327, 29 aprile 2005 n. 168), costituisce in realtà una novità rispetto all'orientamento precedente della Consulta, che in passato aveva in vario modo giustificato situazioni di privilegio a favore della Chiesa cattolica, mai ravvisando nelle pieghe della Costituzione l'esistenza di un principio tanto importante da rappresentare "uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica" (sent. 203/89). Per ulteriori riferimenti, anche bibliografici, si rinvia a **M. CANONICO**, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'evoluzione del diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 25-49; **ID.**, *Il principio di laicità dello Stato tra certezze e fraintendimenti*, in A. Talamanca, M. Ventura (a cura di), *Scritti in onore di Giovanni Barberini*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 89-115.